1865

N° 163

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Giovedì 6 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	122	71	[illegible]
Francia, Austria e Germania		»	82	48	[illegible]
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	»	60	31	16

PARTE UFFICIALE

Relazione fatta a S. M. dai Ministri guardasigilli, dei lavori pubblici e della guerra in udienza del 25 *giugno* 1865 *sulle* **Espropriazioni per causa di pubblica utilità.**

SIRE,

Le discipline che governano le espropriazioni per cagione di pubblica utilità sono differenti nelle diverse parti del Regno Italiano.

Quattro provincie, cioè le sarde, le romagnole, le modenesi e la lucchese hanno una legge apposita su questa materia (1), tutte le altre sono rette da disposizioni sparse in parecchie leggi, in molti provvedimenti governativi, pubblicati a misura del bisogno in tempi e per oggetti diversi.

Quanto questa difformità di legislazione noccia all'esecuzione dei pubblici lavori, dei quali in Italia è sì altamente sentito il bisogno, niuno è che nol vegga.

Ponete che s'abbia a costruire una strada od un canale od altra opera qualsiasi che attraversi parecchie provincie del Regno: sarà mestieri per l'esecuzione di questo stesso lavoro osservare tante leggi quanti sono i territori che l'opera sarà per toccare, quante sono le provincie in cui era divisa la Penisola.

L'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi la legge, il concorso loro in uguali proporzioni ai carichi dello Stato, sono preziose garanzie costituzionali; ma queste non potranno avere la loro pratica applicazione se il potere espropriante imponendo uguale sacrificio ai cittadini, dovrà seguire una regola diversa nel risarcirli.

Come mai d'altronde potrannosi ottenere concorrenti che si assumano a convenevoli patti di eseguire lavori di generale utilità, se così intralciata e moltiforme è la legislazione sulla pubblica espropriazione?

Ridurre impertanto ad unità le sparse e discordi disposizioni in vigore su questa materia, facendo sì ch'esse rispondano ai progressi della scienza ed ai bisogni della Nazione, è non pur cosa utile, ma imposta da urgente necessità.

A quest'uopo fu negli scorsi anni preparato un disegno di legge che nella tornata del 18 aprile 1864 venne dal Ministro della Giustizia proposto alla rappresentanza Nazionale, ed esaminato negli uffizi, si ebbe nel suo complesso favorevole accoglienza. Rimaneva a riferire su di esso ed a sottoporlo alla pubblica discussione; ma il decretato trasferimento della Capitale avendo sospeso lo esame delle leggi speciali e fatto sorgere la politica convenienza di comprendere in più ampia cerchia, e di compiere, in più breve tempo, l'opera della unificazione legislativa; nel novero delle disposizioni che con legge del 2 aprile 1865 fu fatta abilità al potere esecutivo di pubblicare, modificandole senza mutare i principii direttivi, venne compresa la legge sulla espropriazione per cagione di pubblica utilità.

Il relatore della Commissione della Camera dei Deputati incaricato di riferire sulla legge per l'unificazione legislativa, additò i miglioramenti che, come nelle altre leggi, così in quella ond'è parola, si sarebbero potuto introdurre, e di questo voto si procacciò generalmente di far la debita ragione nello stabilire in modo terminativo il dettato della legge.

Affinchè tuttavia al fermo proposito di far bene si accoppiassero i mezzi a questo scopo acconci, fu stimato utile di creare una speciale Giunta composta di egregi giureconsulti ed ingegneri, dandole incarico di rivedere la suddetta legge e di proporre quelle modificazioni ed aggiunte che valessero a migliorarla e perfezionarla.

Questa Giunta, istituita con Regio Decreto del 2 aprile ora scorso, fu sollecita a sdebitarsi del cómpito suo; onde, fermato d'accordo fra i due Ministeri della Giustizia e dei Lavori Pubblici il definitivo disegno di legge, non resta che sottoporla alla Reale firma per la sua pubblicazione.

§ 1. — *Atti che debbono precedere la dichiarazione di pubblica utilità.*

Esposte così le vicende, e la genesi della legge anzidetta, sarà ora pregio dell'opera il tratteggiarla brevemente nelle principali sue parti, e lo esporre le ragioni dei più rilevanti mutamenti introdotti.

Essa fu divisa in due titoli, nel primo dei quali furono inserite le disposizioni che debbono regolare nei casi ordinari la espropriazione per l'esecuzione di opere di pubblica utilità; nel secondo sono raccolte le norme particolari ad alcune specie di espropriazione.

Anzitutto si accenna quale sia l'espropriazione per causa di pubblica utilità che vuolsi regolare quella cioè che è diretta all'esecuzione di opere pubbliche, poichè l'espropriazione che avviene, per esempio, in tempo di guerra per vettovagliare l'esercito, per procurargli i mezzi di trasporto; la separazione del sottosuolo dal resto della terra che per finzione di legge ha luogo a favore degli scopritori di miniere, preferiti agli stessi proprietari del fondo; la diminuzione di proprietà che è imposta dalle servitù militari e da quella della via alzaia, sono altrettante espropriazioni consigliate eziandio dall'utile pubblico, ma che sono estranee al nostro proposito.

Viensi quindi ad indicare quali cose possano formare oggetto di espropriazione, cioè *le cose immobili ed i diritti relativi ad immobili.* Le cose mobili, potendosi agevolmente e liberamente dal Governo e dagl'intraprenditori acquistare nel comune commercio per l'esecuzione di pubblici lavori, è palese che mancava per esse la causa sufficiente a permetterne la espropriazione. Se fosse consentito di togliere a chicchessia, in nome del potere sociale, i mobili ch'ei possiede, ognun vede come la personalità individuale verrebbe, senza necessità, immolata e quasi assorbita da quella collettiva della società, e si verrebbero a trascendere quei limiti che niuno, il quale sia assennato, può varcare.

L'espropriazione per causa di pubblica utilità essendo pur sempre una grave offesa recata al diritto di proprietà dei privati, è giusto ed anche utile, ad evitare giudiziali contese, che i cittadini siano fatti certi da un atto espresso, avere l'autorità riconosciuto il bisogno nell'interesse generale che essi cedano in tutto od in parte i loro terreni od edifizii, epperò fu sancita nella presente legge la generale guarentigia che la dichiarazione di pubblica utilità debba sempre essere espressa. In questa parte si arrecò una essenziale mutazione al principio da cui erano rette le opere pubbliche secondo la legge del 20 novembre 1859 (articolo 368), per lo quale ogni progetto di lavori si renda di pubblica utilità pel solo fatto della approvazione dell'autorità competente. Per identico motivo fu data facoltà ai privati di fare le loro osservazioni sulla convenienza di dichiarare o non un'opera di pubblico vantaggio, e fu a questo scopo ordinata la pubblicazione del progetto di massima.

§ 2. — *Dichiarazione di pubblica utilità.*

Era poi a determinarsi a chi spetti fare la dichiarazione di pubblica utilità. Il prendere una risoluzione su questo argomento era cosa che non andava scevra da difficoltà. Infatti per un canto si osserva che l'espropriazione ancorchè abbia per causa movente e giustificatrice il generale vantaggio, è pur sempre una derogazione al diritto comune; onde pare che il solo potere legislativo, il quale fa le leggi e può derogarle, possa emettere la dichiarazione di pubblica utilità.

Per altro canto si avverte che quando la legge ha proclamato il generale principio che « *tutte le* « *proprietà, senza alcuna eccezione, sono invio*« *labili; tuttavia quando l'interesse pubblico* « *legalmente accertato lo esiga, si può esser te*« *nuti a cederle in tutto od in parte, mediante* « *una giusta indennità* (1), » quando sono dalla legge determinate le norme principali circa il compenso da corrispondersi, e circa la forma di procedere, più non occorre provvedimento legislativo; lo apprezzare se nei singoli casi concorrano gli estremi necessari per la dichiarazione di pubblica utilità è questo tal cómpito, che per sua natura spetta al potere esecutivo.

Gli esempi favoriscono l'uno e l'altro sistema. In Inghilterra infatti è sempre necessaria una legge perchè un cittadino possa essere obbligato a cedere la sua proprietà anche per interesse pubblico; in Francia la legislazione in tal parte andò soggetta a ripetuti cambiamenti; un senatusconsulto del 25 dicembre 1852 dispose che tutti i lavori di utilità pubblica siano ordinati ed autorizzati con Decreto dell'imperatore; in Italia bastò sempre un atto del potere esecutivo.

Nella presente legge si adottò un sistema mezzano. Continuando, per così dire, ed allargando sotto un certo rispetto il sistema seguito in Italia per ciò che concerne le opere provinciali e le comunali, la Commissione della Camera dei Deputati aveva proposto che per le prime la dichiarazione di pubblica utilità fosse fatta dal Ministro dei Lavori Pubblici, nei casi in cui la legge vuole che i progetti d'arte siano da lui approvati, e dal Prefetto in tutti gli altri casi; per le seconde poi, cioè per le comunali, aveva proposto che fosse lasciato sempre al prefetto il dichiararle di pubblica utilità.

Rispettando per intero la prima parte di questa modificazione, per la quale si agevola sempre più la procedura di quelle espropriazioni che in un paese, come la Italia, tanto abbisognante di nuove opere pubbliche, sono e saranno per lunghi anni ancora molte e frequenti; si è creduto conveniente temperare la seconda parte, e ciò per meglio coordinarla con la prima e con le altre parti del sistema. E per vero se nelle opere provinciali si distinguono quelle di maggior rilievo dalle altre, e per le prime si riserba al potere centrale la dichiarazione di pubblica utilità, non parve conveniente che il Prefetto potesse sempre lui direttamente fare questa dichiarazione per quelle opere che possono occorrere nello interno delle città, le quali opere pur sono comunali, ma talvolta, come suole avvenire nei centri più popolati, superano alcune anche delle più rilevanti opere provinciali sia per importanza, sia per valore, sia infine per la moltiplicità degli interessi che toccano.

Si è quindi pensato di lasciare al prefetto la dichiarazione di utilità pubblica per le strade, pei ponti, per le opere idrauliche e pei porti comunali, riserbando al potere centrale quella delle altre opere comunali.

Nel tempo stesso però che si è conferito anche ad un ufficiale locale del potere esecutivo la facoltà di fare alcune dichiarazioni di pubblica utilità, si è riserbato al potere legislativo esclusivamente il farla in due casi, che sono identici a quelli che in Francia riserbava al potere medesimo una legge fatta ai tempi dell'ultima monarchia costituzionale.

Questi due casi sono:

1° Quando trattasi di quei grandi lavori la cui esecuzione, giusta le discipline che governano le opere pubbliche deve essere autorizzata con legge; 2° quando per l'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietarii dei fondi confinanti o contigui.

Si stimò necessario il concorso del potere legislativo nel primo degli accennati casi, perchè trattandosi di grandi espropriazioni, molti interessi sono scossi; e d'altronde il Parlamento, mentre esaminerà se debba l'opera eseguirsi, spingerà pure il suo esame ad accertare se sia l'opera di tal natura da meritare il sacrifizio dei privati diritti; nel secondo obbligandosi i proprietari ad un contributo straordinario non imposto nè dal diritto comune, nè da contratto, ragion voleva fosse questo ordinato da legge.

§ 3° — *Designazione dei beni da espropriarsi.*

— Dichiarata un'opera di pubblica utilità, prima di dar mano all'esecuzione dei lavori è necessario determinare i singoli terreni od edifizi che vogliònsi espropriare, ed affinchè la inviolabilità del privato dominio fosse colla più gelosa cura guarentita, venne prescritta la pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione dopo che esso fu approvato per la parte tecnica dall'autorità competente, e fu data facoltà ai proprietari di fare le loro osservazioni.

Circa il modo di risolvere le opposizioni fu il primo progetto modificato. I mutamenti introdotti furono consigliati dal proposito d'introdurre una distinzione fra le opposizioni che cadono sulla forma, ossia sulle regolarità dei seguiti atti, da quelle che si riferiscono alla sostanza, vale dire al tracciato ed al modo di esecuzione dell'opera; e, mentre si attribuì in ogni caso al prefetto, udito il Consiglio di prefettura la risoluzione delle opposizioni sulla forma, gli fu data facoltà di pronunziare sulle opposizioni che concernono la sostanza allora solo che il piano fu da lui approvato, obbligandolo negli altri casi di riferirne all'autorità dalla quale venne l'approvazione impartita.

Fu eziandio il progetto migliorato con quest'aggiunta, che, cioè, se le osservazioni riguardano soltanto una parte del tracciato o dell'opera, il prefetto anche prima della loro risoluzione potrà dichiarare che il piano si esegua nelle altre parti.

Evidentissima è la convenienza di questa nuova disposizione.

§ 4. — *Espropriazioni per zone.*

Fra i beni che si possono espropriare si compresero non solo i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera pubblica, ma anche le zone laterali, l'occupazione delle quali conferisca direttamente allo scopo principale dell'opera stessa.

Di questa maggiore facoltà che viene dalla presente legge concessa all'espropriante, era urgentemente sentito il bisogno, e da essa si ripromettono grandi vantaggi le città italiane per compiere specialmente quei rilevanti lavori stradali nell'interno dell'abitato che debbono crescerne la salubrità, agevolarne le comunicazioni ed aumentarne il decoro. A che pro infatti i Municipi si avventurerebbero a sopportare enormi spese per aprire nuove vie o per fare più ampie e regolari quelle esistenti, se non avessero un mezzo efficace per rendere anche sani gli edifizi fronteggianti e ridurli in istato da corrispondere all'importanza dell'opera eseguita, togliendo quegli abituri insalubri, quegli avanzi di edifizii, quelle aree senza costruzioni che nuociono all'igiene pubblica e deturpano l'aspetto della città?

La legge deve assecondare e promuovere l'impulso che il potente soffio di libertà diede all'Italia, la quale più non si arresta all'oziosa contemplazione delle sue glorie passate, ma batte ardita la via del progresso per aver posto fra le più civili e progredite nazioni.

Nondimeno la presente legge, mentre soddisfa alla ragione dell'interesse pubblico, permettendo l'espropriazione per zone nel modo il più ampio seguito in altri paesi (1), intende ad impedire che della concessa facoltà si abusi facendola istrumento ad ingorde speculazioni, ad ingiusti guadagni. A questo intento fu introdotta un'altr'aggiunta al progetto parlamentare prescrivendo che la facoltà anzidetta debba concedersi, o nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o con posteriore Reale Decreto.

§ 5. — *Allineamenti.*

L'affinità della materia conduce ora a tener discorso dei piani di allineamento, di risanamento e di ampliazione che nel progetto ministeriale formavano oggetto di uno speciale capo del titolo secondo.

Accade tal fiata che la disposizione degli edifizi in un dato quartiere è tale che l'aria e la luce vi penetrano a stento, ed ivi spesseggiano miasmi pestilenziali e le più luride malattie che ne sono le tristi compagne, ed ivi l'attività umana non può svolgersi libera e potente, ed ivi la sicurezza sociale non può estendere la tutelare sua azione. Vuolsi dunque redimere questa parte dell'abitato dallo stato miserando in cui si trova e conquistarlo alla civiltà? Sarebbe cosa non pur malagevole, ma quasi impossibile lo espropriare tutti gli edifizi di un intiero quartiere; i mezzi finanziari farebbero difetto a' Municipi, nè lo consentirebbe l'interesse medesimo degli abitanti, i quali in gran numero e ad un tratto verrebbero ad essere privi di tetto senza forse poter trovare ove ricoverare.

D'altronde ragione ed umanità non consentono che i proprietari riedificando i loro edifizi, ne conservino quella viziosa disposizione che è causa permanente di malattie e di altri gravi sconci, e per cui la podestà pubblica sarebbe poi obbligata a far distruggere, pagando, costruzioni che l'utile generale esigeva non si fossero eseguite nè rinnovate.

A questa bisogna si provvede assai acconciamente disponendo che possano i comuni formare piani edilizi da approvarsi dall'autorità competente, ai quali i proprietari aventi case o terreni in essi piani compresi debbano uniformarsi quando vogliono, o debbono ricostruire i loro edifizi, o modificare altrimenti le loro proprietà.

I Municipi corrisponderanno ai proprietari una congrua indennità per quella parte di area che diventerà suolo pubblico, e per parità di ragione questi pagheranno il prezzo di quella parte di suolo pubblico che dovranno occupare inoltrando i loro edifizi.

Come scorgesi, è questa una specie di espropriazione la quale ha luogo gradualmente a misura che si pon mano alla riedificazione od alla riparazione delle esistenti costruzioni.

Il vincolo che per tal guisa viene dai piani regolativi imposto alle proprietà private, e che suolsi appellare servitù di allineamento, è già conosciuto in Italia ed è ammesso dalle leggi di Francia e della stessa libera Inghilterra.

Mercè di questa disposizione diventa possibile ed agevole l'esecuzione di grandi lavori che colla espropriazione immediata non si sarebbero nemmeno intrapresi, e che se giovano alla salute ed al comodo della universalità dei cittadini, tornano non meno utili agli stessi proprietari i cui edifizi non avrebbero potuto acquistare aria e luce qualora la ricostruzione delle case esistenti non fosse stata predisposta e coordinata da un piano generale.

E di questi vantaggi che dall'esecuzione dell'opera pubblica derivano ai singoli edifizi, non è in tale caso tenuto conto nel fissare l'indennità, ond'è questo un compenso al danno che soffrono i proprietari per avere i loro beni vincolati finchè non viene il giorno della ricostruzione.

Secondochè fu detto dianzi, incontravasi nel progetto ministeriale un apposito capitolo sui piani di allineamento; la formazione di essi erasi resa obbligatoria, ed erasi questo dovere imposto a tutti i comuni aventi una popolazione riunita non inferiore a 4,000 abitanti; l'esecuzione poi dell'opera pubblica nei piani indicata non era stata da alcuna determinazione di tempo circoscritta.

Il relatore della Commissione della Camera elettiva, incaricato di riferire sulla legge unificatrice, soppresse questo capo adducendo i seguenti motivi:

« Parecchi credettero che le disposizioni con« tenute nell'articolo 72 e seguenti fino all'arti« colo 85 dovessero sopprimersi. Parve ad essi « che, introdotte per alcune grandi città, non « potessero formare argomento di una legge « generale; che ai bisogni di quelle città era « già provveduto colla facoltà di espropriare le « zone laterali; che infine da quelle disposizioni « sarebbe troppo vincolato il diritto di pro« prietà. *Sebbene molte osservazioni avrebbero* « *potuto addursi in contrario*, pure stimò la « vostra Commissione di aderire a quel voto « per non ritardare il benefizio che si spera « dalla sollecita pubblicazione di questa legge, « e deliberò di doversi per ora tralasciare le « dette disposizioni. »

Dalle riferite parole chiaro si scorge che la Commissione della Camera dei Deputati per la legge unificatrice non condannò le disposizioni relative agli allineamenti, anzi fece cenno nella relazione che ben potevasi contraddire agli argomenti degli oppositori; solo trovando troppo ampia e rigorosa la proposta ministeriale, nè avendo agio a compilare un contro-progetto, deliberò di omettere provvisoriamente le disposizioni anzidette.

In seguito a questa soppressione il progetto fu recato all'esame dell'una e dell'altra Camera, mutilato degli articoli concernenti codesta materia, sulla quale perciò il Parlamento non potè emettere alcun voto diretto e specifico, tanto più che la discussione sulla legge unificatrice dovette sollevarsi a concetti generali senza scendere ai minuti particolari di ciascun allegato.

Intanto pervennero al Governo vive istanze di cospicui Municipii che domandano la pubblicazione della legge sull'espropriazione adducendo precipuamente la necessità di disposizioni sugli allineamenti, la quale necessità era pure confermata da persona autorevolissima a questo riguardo consultata.

V'ha di più. La Legge 2 aprile 1865 n° 2295, all'articolo 2° dà facoltà al Governo di modificare i codici e le leggi da pubblicarsi sì nella sostanza che nella forma per coordinarli fra loro e colle altre leggi dello Stato, servati i principii direttivi, e di fare le altre disposizioni complementari. Ora non è dubbio che gli articoli che si riferiscono gli allineamenti non contengano i principii fondamentali e direttivi della legge di espropriazione, ma ne sono un accessorio che può togliersi od aggiungersi senza che ne sia perturbata la generale economia: egli è poi parimente certo che le suddette disposizioni hanno un nesso assai stretto con quelle che regolano l'espropriazione per zone, onde possono dal Governo aggiungersi usando della facoltà concessagli di coordinare e di render compiuta la legge.

Non è infine a tacersi che nel Regolamento dell'8 giugno 1865 testè pubblicato per l'esecuzione della legge comunale e provinciale all'articolo 70 si dichiara, potere i comuni nei regolamenti edilizii tracciare le norme circa i piani regolatori dell'ingrandimento e di livellazione, e di nuovi allineamenti delle vie, piazze e passeggi pubblici; onde qualora in questa legge non si inserisse alcuna disposizione a questo riguardo, sconfinata sarebbe la facoltà spettante ai comuni.

Ebbe cura impertanto il Ministero di togliere da questa legge quanto la Commissione parlamentare aveva trovato di troppo assoluto, di troppo generale e rigoroso nel primo progetto, e procurò di coordinarne le disposizioni con quelle della legge del regolamento sull'amministrazione comunale e provinciale.

Fu tolto l'obbligo di formare i piani di allineamento e questi si resero facoltativi.

La facoltà stessa si restrinse alle città che abbiano una popolazione riunita non inferiore a 10,000 abitanti.

I piani medesimi si circoscrissero ad una parte soltanto dell'abitato.

La durata del vincolo derivante dai suddetti piani che era indefinita venne limitata a 25 anni.

Consimili disposizioni si adottarono pei piani di ampliazione, essendo evidente che se è permessa la espropriazione degli edifizii già esistenti, se è lecito di sottoporli alla servitù di allineamento per rimediare nell'interesse dell'igiene e del commodo pubblico alla viziosa loro disposizione, a molto maggior ragione devesi provvedere, perchè, estendendosi l'abitato abbia l'ampliazione luogo in modo consentaneo alle esigenze della pubblica salute e del maggior decoro dei comuni.

§ 6. — *Indennità.*

Rimane ora a far parola dell'indennità da corrispondersi agli espropriati.

Quando questa è stabilita amichevolmente, agevole si rende il cómpito del legislatore, perchè egli non ha a far altro che determinare come si debba far constare degli amichevoli accordi, e guarentire i diritti dei terzi che abbiano ragione da esperire sugli stabili colpiti da espropriazione.

Due modificazioni furono a questo riguardo introdotte al primo progetto, l'una concerne il tempo concesso per l'accettazione dell'offerta indennità, l'altra il pagamento della somma dovuta.

In quanto al termine per l'accettazione della indennità fu statuito che questo pienamente coincidesse col termine fissato per far le osservazioni circa il piano particolareggiato di esecuzione. Di tal guisa la procedura diventa più semplice e più spedita.

In conseguenza si dovette consentire che l'accettazione dell'indennità potesse esser condizionata all'accoglimento delle osservazioni presentate circa il piano di esecuzione, e potesse anche esser fatta pel caso subordinato in cui le medesime non fossero accolte.

Quanto al pagamento dell'indennità, erasi dapprima stabilito che essa non potesse soddisfarsi ai proprietari espropriati se prima non se ne fosse fatto deposito nella cassa pubblica a quest'uopo istituita, e non si fossero eseguite le debite pubblicazioni, affinchè i terzi interessati avessero agio a far valere le loro ragioni; ma si avvertì che assai frequentemente il mezzo migliore che usano gli esproprianti per riescire a compiere le espropriazioni in via amichevole gli è quello di trattare col prezzo in mano; il pagamento immediato dell'indennità agevola il modo a superare molte e gravi difficoltà che potrebbero essere occasione per avventura di lunghi ed intricati litigi.

Si stimò impertanto conveniente aggiungere una disposizione, mercè la quale fosse acconsentita facoltà di esigere immediatamente il prezzo offerto o convenuto con che fosse a cautela delle ragioni dei terzi prestata dall'espropriante o dall'espropriato, idonea cauzione nel modo a determinarsi dal prefetto, udito il Consiglio di prefettura.

Nel caso che l'indennità non sia stata in via amichevole stabilita conveniva deliberare se la sua determinazione dovesse attribuirsi ad un giurì speciale, come si adopera in Inghilterra ed in Francia, od ai tribunali come nel Belgio ed in tutte le provincie d'Italia.

Trattandosi di un conflitto fra l'interesse sociale ed il diritto individuale può in verità apparire generoso il partito di riferirsi all'arbitrato d'una popolare Magistratura. E volentieri sarebbesi adottato il sistema del giurì speciale per le espropriazioni, siccome più consentaneo ai principii di un libero Governo, se non si fosse stimato che questa gravissima questione vuole essere risolta seguendo, anzichè gli impulsi del sentimento, i consigli della severa esperienza.

Or bene, nella composizione del giurì incontrasi una gravissima difficoltà; imperocchè il medesimo, o è tratto da una lista formata su di una gran cerchia di elettori, e in tal caso difficilmente possonsi ottenere giurati forniti delle volute cognizioni locali, o è composto con proprietari del luogo, e in tal caso si corre pericolo che essi, sebbene onestissimi, siano inchinevoli a dare un soverchio valore alla ricchezza immobiliare che forma il loro patrimonio, e siano così posti in non cale gl'interessi della cosa pubblica, rendendo soverchiamente onerose le espropriazioni.

In Italia hanno vita da breve tempo le libere franchigie, ond'è che l'educazione popolare non è per anco siffattamente estesa e progredita da esser comune la persuasione che l'interesse dello Stato sia pur quello di ciascheduno.

In quelle provincie ove è maggiore il bisogno di pubblici lavori, ed ove perciò saranno più frequenti le espropriazioni per causa di pubblica utilità, sono quasi in permanenza le Corti d'Assise, triste necessità che è retaggio dei governi passati. Se al servizio del giurì penale si aggiungesse quello del giurì di espropriazione, comechè provato sia il patriotismo dei cittadini, forse s'imporrebbe ad essi troppo grave carico.

L'esperienza inoltre fatta in Francia di questo giurì speciale non ne appalesa finora l'evidente utilità.

Epperò senza rinunciare definitivamente a codesta innovazione, parve che le attuali condizioni del Regno non consentissero di scostarsi dal sistema seguito in tutte le altre cause civili, nelle quali occorrendo il bisogno di determi-

(1) Legge Sarda 6 aprile 1839 — Legge Pontificia 3 luglio 1852 — Legge Modenese 10 gennaio 1848 — Luchese 27 agosto 1833.

(1) Art. 29 dello Statuto.

(1) Vedi legge francese 26 marzo 1852.

nare il prezzo di uno stabile o di altra cosa qualsiasi si ricorre al giudizio di esperti.

Questi, giusta la presente legge, sono sempre nominati dal tribunale, affinchè la perizia che determina l'indennità dovuta prima di procedere all'occupazione dei beni cadenti in espropriazione abbia per tutti valore di perizia giudiziale, e sian così resi di più facile risoluzione le future contestazioni.

In quanto s'attiene alle norme da seguirsi per fissare l'indennità, fu stabilito che nei casi di occupazione totale essa debba consistere nel giusto prezzo che, a giudizio di periti, avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra-vendita, e nei casi di occupazione parziale essa debba liquidarsi nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione.

Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale ed immediato alla parte del fondo non espropriata, si muove quistione se di questo vantaggio si debba tener conto per diminuire l'indennità; e se la deduzione debba farsi dall'intiera somma a tal totale dovuta, o da quella parte soltanto che rappresenta il danno sofferto dalla parte non espropriata dello stabile.

Nelle varie provincie si segue attualmente diverso sistema. Giusta le leggi vigenti in Lombardia, dall'indennità non si detraggono mai i benefizi derivati dai pubblici lavori; secondo la legge sarda, i vantaggi si deducono dal solo danno relativo, ossia dalla diminuzione proporzionale di valore che viene a soffrire la parte residua dello stabile; a termini delle leggi Estense e Toscana, l'aumento di valore che acquista la parte non espropriata è preso in considerazione nel fissare l'ammontare dell'intera indennità.

Questo sistema è più ragionevole. Ma perchè potrebbe sembrare ripugnante ad equità che venga caso in cui a taluno sia tolta una parte de' suoi beni senza corrispondergli un benchè minimo prezzo, si avvisò opportuno fissare un limite oltre il quale la deduzione dei benefizi non dovesse aver luogo. È questo il motivo per cui nella legge si è prescritto che, qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, il maggior valore che da ciò potrà risultare sia computato nel determinare l'indennità; ma si è temperato questo principio in due modi.

Si è stabilito che in qualunque caso la sottrazione del valore del futuro vantaggio non possa mai ridurre a meno della metà il montare della indennità che spetterebbe al proprietario se di quel vantaggio non si avesse a tener conto.

Questo limite trova il suo riscontro in quell' articolo della legge ov'è detto che il contributo, nel caso in cui può imporsi, debba essere uguale alla metà del maggior valore risultante dall'opera.

Si è inoltre preveduto il caso in cui la parte di fondo espropriata avesse un prezzo commerciale ed attuale maggiore del quarto di quello dell'intero immobile. In questo caso, se la estimazione del futuro vantaggio sortisse a più di un quarto della indennità che sarebbe dovuta al proprietario, ove di esso vantaggio non si avesse a tener conto, si è lasciato al proprietario l'arbitrio di abbandonare allo espropriante la residua parte del suo fondo, contentandosi del solo giusto prezzo attuale dello intero immobile, di cui gli si espropria più della quarta parte in valore.

Se l'espropriante non trova il suo tornaconto nello accettare questa offerta che l'obbligherebbe ad un'anticipazione di danaro, di cui sarebbe più tardi con usura rimborsato; è pur giusto che la estimazione del vantaggio futuro, sia ristretta al solo quarto della indennità che altrimenti sarebbe spettata allo espropriato.

Questo stesso diritto non si è creduto concedere in tutti i casi, perchè realmente l'offerta di abbandonare il fondo, sarebbe il più delle volte un mezzo per eludere la legge, se fosse permesso allo espropriato di offrirlo anche quando il valore della parte occupata fosse minore della quarta parte del valore dell'intero suo fondo.

Di tal guisa si verrà a contemperare le rigorose deduzioni dei principii di diritto coi dovuti riguardi di equità.

Osservazioni finali.

Non occorre di soffermarsi a discorrere le altre parti della presente legge, poichè sono esse la conseguenza e lo svolgimento necessario delle disposizioni sovra riferite ed esaminate, nè intorno ad esse accadde di dover fare notevoli mutamenti al primo progetto; basterà solo lo accennare che la disposizione la quale era stata aggiunta dal relatore della Commissione intorno alla espropriazione dei diritti d'autore fu trasferita nella legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, trovando ivi sede più appropriata; e l'altra aggiunta che erasi pur fatta per la espropriazione dei monumenti storici non aventi carattere d'immobili, si rimandò alla legge speciale per la conservazione degli oggetti d'arte, non potendo guari le prescrizioni della presente legge concernente l'espropriazione degl'immobili applicarsi a beni di altra natura.

Se V. M. sarà per approvare questi concetti, voglia degnarsi rivestire della Sua Real firma l'unito disegno di legge che noi sottoscritti ci facciamo debito rassegnarle.

Nel numero di domani verrà pubblicato il Reale Decreto cui si riferisce la precedente Relazione.

S. M., di suo moto proprio, si è degnata nominare nell'Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro:

Ad Uffiziale:

Il cav. dottore De Leo.

A Cavalieri:

Algier Teodoro, professore di lingua francese nel collegio militare di Milano;

Popolani Andrea, console generale di Portogallo in Alessandria d'Egitto;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, S. M., con Decreto del 22 giugno, nominò:

A Grand'Uffiziale:

Saracco commendatore ed avvocato Giuseppe, segretario generale del Ministero delle Finanze.

Sulla proposta del Ministro della Guerra, S. M., con Decreti del 18 giugno, nominò:

A Cavaliere:

Buthod dottor Luigi, già medico divisionario nel R. esercito.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, S. M., con decreti del 18 giugno, nominò:

A Commendatore:

Busi conte cav. Francesco, referendario di 1ª classe al Consiglio di Stato.

A Cavalieri:

Barberis Enrico, sindaco del comune di Ceva;
Re avv. Luigi di Torino;
Rossi Ferdinando, direttore dell'ospedale di Monza;
Meneghini Andrea, deputato al Parlamento nazionale;
Giustiniani conte Giambattista, id.;
Antonini conte Prospero;
Mazzolo professore e dottore Paolo.

S. M., sulla proposta del Ministro dell'Interno, in udienza del giorno 8 giugno prossimo passato, ha fatta la seguente disposizione:

Tagliaferri Raffaele, uffiziale sopranumero del soppresso Ministero dell'Interno e Polizia di Napoli, accettata la rinuncia data alla sua qualità mediante il compenso di una straordinaria gratificazione di un'annata di stipendio.

Con Decreto Reale, in data 8 giugno 1865, sulla proposta del Ministro della Guerra, il sotto-commissario di guerra aggiunto nel corpo d'Intendenza Militare, Falqui-Massidda Luigi, in aspettativa per motivi di famiglia, fu richiamato in servizio effettivo.

S. M. sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, nelle udienze del 25 e 28 maggio e del 1°, 4 e 15 giugno prossimi passati, ha fatto le seguenti nomine e disposizioni:

Mariotti Leopoldo, nominato aiuto preparatore presso il Gabinetto zoologico zootomico della R. Università di Pisa;

Serantoni Silvio, id. modellatore presso il Gabinetto di mineralogia della R. Università di Pisa;

Nervi Giuseppe, professore titolare presso la scuola normale femminile di Cagliari coll'incarico della direzione della scuola stessa, in aspettativa, richiamato in attività di servizio nella stessa qualità e presso la scuola medesima;

Russo sacerdote dottore Gioachino, attuale interino alla cattedra di diritto canonico nella R. Università di Catania, nominato professore ordinario della cattedra stessa nell'Università medesima;

Barbini dottore Vincenzo, nominato aiuto dissettore alla cattedra di anatomia patologica dell'istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze;

Zingales Salvatore, nominato economo e supplente al ragioniere nel Collegio di musica detto del Buon Pastore in Palermo;

Palumbo Ernesto, nominato aiutante distributore nella Biblioteca nazionale di Napoli;

Miola Alfonso, nominato id. id.;

Chiorando Giacinto, volontario nel Ministero di Pubblica Istruzione, nominato ad applicato di 4ª classe nello stesso Ministero.

S. M. sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, nelle udienze dell'8 e 25 maggio scorso, ha collocato in aspettativa:

Dietro loro domanda e per motivi di salute:

Pieraccini Luigi, professore titolare di storia e geografia nel R. Liceo ginnasiale di Monteleone;

Regina sacerdote Giuseppe, ispettore delle scuole primarie del circondario di Vallo;

E dietro sua domanda e per motivi di famiglia:

Menichini cavaliere Liborio, ispettore delle scuole primarie del circondario di Potenza.

Con R. Decreto del 22 aprile scorso, S. M., sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, ha dispensato da ulteriore esercizio del suo ufficio:

Forzano Salvatore, professore di lettere nel Collegio di musica detto del Buon Pastore in Palermo.

Con R. Decreto del 6 aprile scorso, S. M., sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, ha destituito dal suo impiego:

Altobelli Luigi, ispettore delle scuole primarie dei circondari di Avezzano e Cittaducale.

S. M. sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, nell'udienza del 4 giugno prossimo passato, ha accettata la rinuncia data al suo ufficio da

Bonanni Vincenzo, professore d'ornato nell'Accademia di Belle Arti di Carrara.

Con Decreti ministeriali dei 10 e 30 aprile, 23 e 30 maggio, e del 1° e 6 giugno u. s., il Ministro della Pubblica Istruzione fece le seguenti nomine e disposizioni:

Paoletti Ulderigo, nominato prefetto di camerata di 3ª classe nel Convitto nazionale di Bari;

Dorrucci sacerdote Ignazio, ispettore delle scuole primarie del circondario di Sulmona, incaricato pure dell'ispezione del circondario di Avezzano;

Lyveronlaz Serafina, nominata maestra interna per l'insegnamento elementare inferiore nell'Educandato femminile Maria Adelaide in Palermo;

Manfredi sacerdote cavaliere Giuseppe, ispettore delle scuole elementari della provincia di Salerno, incaricato pure dell'ispezione delle scuole del circondario di Vallo;

Meren dottore Anacleto, assistente alle cliniche universitarie nell'ospedale civile di Cagliari, confermato in tale uffizio;

Palasciano sacerdote Francesco, prefetto di camerata di 3ª classe nel Convitto nazionale di Bari, promosso a prefetto di camerata di 2ª classe nel Convitto stesso;

Grimaldi Bernardo, prefetto di camerata di 3ª classe nel Convitto nazionale di Salerno, promosso a prefetto di 2ª classe nello stesso Convitto;

Pisani Antonino, economo nel Convitto nazionale di Cosenza, trasferito nella medesima qualità presso il Convitto nazionale di Salerno;

Nocerino Raffaele, economo nel Convitto nazionale di Salerno, trasferito nella medesima qualità presso il Convitto nazionale di Cosenza.

Con ministeriali Decreti del 20 e 24 maggio, e dell'8 e 16 giugno p. p., il Ministro della Pubblica Istruzione *ha accettata la rinuncia data al rispettivo loro posto dai seguenti:*

Santiano Cesare, prefetto di camerata nel Collegio musicale di Napoli;

Bontà canonico Giovanni Battista, direttore spirituale nel R. liceo di Bologna;

Barberio sacerdote Filippo, prefetto di camerata nel Convitto nazionale Vittorio Emanuele di Napoli;

Stasi sacerdote Pietro Antonio, prefetto di camerata di 3ª classe nel Convitto nazionale di Lecce.

Con Decreti ministeriali del 30 maggio e 6 giugno p. p., il Ministro della Pubblica Istruzione ha sospeso dal rispettivo loro ufficio i seguenti:

Guadagni Biagio, professore di lettere italiane presso la scuola normale femminile di Bologna;

Costa Giovanna, maestra assistente presso la scuola normale id.;

Paderni Alessandro, conservatore di 1ª classe nel Museo nazionale di Napoli.

Errata-corrige. — Nel n° 158 del 1° andante, in cui è riportata la relazione sul Codice civile, alla 4ª colonna della seconda pagina, linea 45ª, discorrendosi del libro 3° debbe dirsi che *abilita il* DEBITORE, non già *creditore* come si legge. E alla 5ª colonna della stessa pagina, linea 78ª, ove è detto dell'*abolizione* PIU' *assoluta*, leggasi *abolizione assoluta*.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Concorso ai posti gratuiti di fondazione regia nei convitti nazionali.

Gli esami di concorso per i posti gratuiti instituiti nei convitti nazionali delle antiche provincie dello Stato colla legge dell'11 aprile 1859, e stati assegnati ai convitti medesimi coi Reali Decreti 11 aprile 1859 e 26 dicembre 1861, e dei mezzi posti gratuiti di collazione governativa, si apriranno il 17 del mese di agosto prossimo nelle città che saranno ulteriormente designate con Decreto Ministeriale da pubblicarsi nel foglio ufficiale del Regno.

Vi potranno aspirare tutti i giovani di ristretta fortuna, i quali vogliono attendere agli studi secondari classici o tecnici.

I posti gratuiti disponibili sono 15 ed i mezzi posti disponibili 1, e ripartiti nella conformità seguente, cioè:

	POSTI GRATUITI		MEZZI POSTI GRATUITI	
	Pei corsi secondari classici	Pei corsi tecnici	Pei corsi secondari classici	Pei corsi tecnici
Nel Convitto nazionale di Torino	4	»	»	»
Id. di Genova .	3	3	»	»
Id. di Novara .	»	1	»	»
Id. di Voghera	1	»	»	»
Id. di Cagliari.	»	»	1	»
Id. di Sassari .	1	2	»	»

Il concorso è aperto per qualsivoglia classe dei corsi classici e dei tecnici.

Gli esami si daranno secondo le prescrizioni stabilite dal regolamento approvato col Reale Decreto 11 aprile 1859, inserto al n° 3349 della raccolta degli Atti del Governo.

Per essere ammessi a questi esami tutti gli aspiranti dovranno presentare al regio provveditore agli studi della provincia fra tutto il 25 luglio prossimo:

1° Una domanda scritta intieramente di proprio pugno, in cui dichiareranno a quale classe dei corsi secondari classici o dei corsi tecnici aspirano, e se intendono concorrere soltanto per un determinato convitto nazionale, o subordinatamente anche per tutti gli altri nazionali;

2° L'atto di nascita debitamente legalizzato, da cui risulti che al 1° del prossimo novembre non avranno compiuto l'età di 14 anni; l'età maggiore di 14 anni non sarà un titolo d'esclusione per gli aspiranti che da un anno già si trovano in un convitto nazionale;

3° La carta d'ammessione munita delle debite firme per tutto l'anno scolastico, da cui dovrà risultare che hanno compiuto gli studi della classe immediatamente precedente a quella a cui aspirano, se si sono o non presentati all'esame di promozione, ed in caso affermativo quale esito hanno ottenuto:

4° Un attestato di moralità firmato dal Sindaco del luogo di ultima dimora e dal provveditore regio della provincia dove compirono i loro studi nell'ultimo anno;

5° Un attestato di vaccino e di sofferto vaiuolo ed un altro che comprovi avere essi una costituzione sana e scevra da ogni germe di malattia attaccaticcia o schifosa;

6° Un ordinato della Giunta municipale, confermato dal giusdicente in seguito ad informazioni prese a parte, nel quale sia dichiarata la professione che il padre ha esercitato od esercita, il numero e la qualità delle persone componenti la famiglia, la somma da questa pagata a titolo di contribuzione, ed il patrimonio che il padre e la madre possedono, accennando se in beni stabili, in capitali o fondi di commercio, in crediti iscritti o non iscritti, in proventi di impieghi o di pensioni.

I giovani che avranno studiato privatamente sotto la direzione d'insegnanti approvati, in luogo della carta d'ammessione, di cui al n° 3, dovranno presentare un attestato degli studi fatti, la cui dichiarazione vorrà essere certificata vera dal provveditore regio.

Per coloro che avessero già depositato tutti o parte dei suddetti documenti presso il regio provveditore della rispettiva provincia in occasione di altri esami o per inscrizione ai corsi, basterà che ne facciano la dichiarazione nella domanda di cui al n° 1, avvertendo però che il certificato del medico o chirurgo, e l'ordinato della Giunta municipale di cui ai numeri 5 e 6 debbono essere di data recente.

Trascorso il giorno 25 luglio fissato per la presentazione delle domande e dei documenti degli aspiranti, non sarà più ammessa alcuna domanda.

Coloro che per alcuno dei motivi indicati all'articolo 5 del predetto regolamento, saranno stati dal Consiglio provinciale per le scuole esclusi dal concorso, potranno richiamarsene al Ministero entro otto giorni da quello in cui sarà loro stata dal regio provveditore notificata l'esclusione.

Firenze, dal Ministero della Pubblica istruzione, addì 16 giugno 1865.

Il direttore-capo della divisione 4ª N. ROSEI.

Disposizioni concernenti gli esami di concorso ai posti gratuiti de' convitti nazionali, tratte dal regolamento approvato col Reale Decreto 11 aprile 1859.

Art. 7. Gli esami di concorso ai posti gratuiti nei convitti nazionali si compongono di lavori in iscritto e di un esperimento verbale.

Art. 8. I lavori in iscritto consisteranno rispettivamente in quelle prove che, a norma delle vigenti discipline, sono richieste per la promozione alla classe a cui si aspira.

Art. 10. Ciascun tema si aprirà al momento in cui si dovrà dettare, e nella sala dove sono radunati i concorrenti. Prima di aprirlo si riconoscerà l'integrità del sigillo, in presenza dei concorrenti stessi, dal provveditore e dai tre esaminatori.

Il tema sarà dettato dall'esaminatore incaricato d'interrogare nell'esame verbale sulla materia a cui il medesimo si riferisce.

Art. 11. I temi saranno dettati nei giorni ed alle ore indicate sulla coperta in cui sono inchiusi e secondo il rispettivo loro numero d'ordine.

Vi saranno per essi due sedute al giorno, di cui l'una al mattino e l'altra al pomeriggio; ma ciascun lavoro assegnato dovrà essere compiuto in una sola seduta.

La durata di ciascuna seduta non potrà essere maggiore di ore quattro compresa la dettatura del tema.

Art. 12. È proibita ai candidati qualunque comunicazione tra loro e con persone estranee, sia a voce, sia in iscritto.

Essi non possono portar seco alcuno scritto o libro fuorchè i vocabolari autorizzati ad uso delle scuole.

La contravvenzione alle prescrizioni di questo articolo sarà punita colla esclusione dal concorso.

Art. 13. Ogni concorrente, appena compiuto il proprio lavoro, lo deporrà nella cassetta che sarà a tal uopo collocata nelle sala, dopo avervi notato sopra il proprio nome e cognome, la patria, la classe ed il posto a cui aspira.

Art. 14. L'esame verbale verserà sulle stesse materie su cui versano gli esami di promozione alla classe alla quale aspirano rispettivamente i candidati. Esso sarà pubblico e verrà dato ad un solo candidato per volta.

Art. 16. Ogni esaminatore interrogherà il candidato per quindici minuti sopra quelle materie che gli saranno state commesse dalla delegazione ministeriale.

Al fine di ciascun esame verbale gli esaminatori emetteranno il loro giudizio sul merito delle risposte date dal candidato. Questo giudizio sarà dato separatamente e con votazioni distinte per ogni materia che formò il soggetto delle interrogazioni d'ogni esaminatore. A ciascuna votazione prenderanno parte i tre esaminatori, dei quali ognuno disporrà di dieci punti. I risultati delle tre votazioni si esprimeranno separatamente nei verbali degli esami con una frazione il cui denominatore sarà 30 ed il numeratore sarà la somma dei punti favorevoli dati dagli esaminatori.

Art. 24. Per quelli che avranno raggiunta l'idoneità voluta dalla disposizione precedente, ancorchè non vincano alcun posto gratuito, l'esame di concorso terrà luogo, per qualunque collegio dello Stato, di esame di promozione alla classe a cui aspirano nel caso in cui ancora non l'avessero superato.

Art. 25. Quanto agli accattolici, per effetto dell'articolo 15 del Regio decreto organico 4 ottobre 1848, ove riuniscano tutte le altre condizioni come sopra richieste, potranno essere proposti per un posto gratuito da godersi fuori del convitto.

Ove però essi siano gratificati del detto posto, saranno obbligati a frequentare le classi nel collegio nazionale a cui il medesimo è applicato.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Si avvisa chi possa avervi interesse, che i mandati tratti direttamente dai Ministeri per essere pagati in Firenze saranno da oggi in avanti trasmessi pel pagamento alla Tesoreria centrale del Regno, gli uffici della quale sono stabiliti nel palazzo stesso di residenza del Ministero delle Finanze, via Cavour, n° 63.

Firenze, addì 6 luglio 1865.

Pel Direttore Generale del Tesoro
I. ALFURNO.

PREFETTURA

Della Provincia del Principato Citeriore.

MANIFESTO.

Per l'anno scolastico 1865 e 1866 rimarranno disponibili quattro mezzi posti gratuiti, i quali, conforme al prescritto dal Regio Decreto 1° giugno 1862, verranno conferiti dietro concorso per esame.

Gli aspiranti ad alunno dei detti posti dovranno presentare al preside rettore del Convitto Nazionale predetto prima del 25 prossimo venturo luglio:

1° Una domanda scritta intieramente di proprio pugno, in cui dichiareranno a quale classe dei corsi secondari intendono essere ascritti.

2° L'atto di nascita debitamente legalizzato, da cui risulti che alla prossima apertura dell'anno scolastico i richiedenti non avranno età maggiore di anni 12.

3° Un attestato degli studii fatti, da cui si vegga che gli aspiranti entrano per lo meno nella prima classe ginnasiale.

4° Un attestato di vaccino o di sofferto vaiuolo, ed un altro che comprovi avere una costituzione sana e scevra di ogni genere di malattia attaccaticcia e schifosa.

5° Un ordinato del Consiglio municipale in cui si dichiari la professione del padre, il numero e la qualità delle persone componenti la famiglia, la somma pagata a titolo di contribuzione, il patrimonio che il padre o la madre posseggono.

L'esame di concorso avrà principio il 9 del p. v. agosto, in una sala di questo R. Liceo, nelle ore che verranno indicate dal preside rettore con apposito avviso da affiggersi alcuni giorni prima nello interno dello Istituto.

Esso sarà in iscritto ed orale, e si darà nei modi e nelle forme prescritte dal R. Decreto 1° giugno 1862 sopracitato, per cura di una Commissione che verrà a suo tempo appositamente nominata.

Salerno, 16 giugno 1865.

Il Prefetto SIGISMONDI.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ITALIANE.

UFFIZIO DI FIRENZE.

Elenco delle stampe e lettere giacenti in questo uffizio per difettto di francatura dal 24 giugno al 1° luglio.

Stampe. — Giuseppe Ratti, Milano — Emilia Serafini, Castelnuovo — Madme E. Foucault, Bruxelles — Morretti Vittorio, Voghera — Contessa Csaky, Genéve — Salvatore Enea, Palermo — Pietro Giulia, Napoli — Alessandro Gavazzi, Londra — Luigi Mattirolo, Torino — Sig. Adam Largioder, Münsterthal — Madme E. Foucault, Bruxelles — Ministro del Brasile, Roma — Avv. Giuseppe Buonincontri, Napoli — Mme Marie Gaud, Genéve — Capitano Blakeli, London — Rosa Brigati, Parma — Viara Giacomo, Torino — Cav. Salesio Balsamo, Palermo — Antonio Losio, Firenze — Cav. Giorgio Pellizzani, id. — Filippo Pacini, id. — Dottor Morelli, id. — Burci Cava, id. — Carlo Ghinozzi, id.

Lettere. — Ciro Chiesi, Lima — Giovanni Ferrini, Roma — Rosina Gabrielli, Civitavecchia — Majeucci Raffaello, Roma — Giovanni Benvenuti, Manori e Cª, Buenos-Ayres — M. le Marquis de Layre, Lisbone — Sigg. T. Sinigaglia e Cª, Cairo — Captain Hugo S. Light, Auckland — Marquis d'Amorini, Roma — Antonio Signorini, id. — Elena Perfetti, Viterbo — Guido Bagnani, Cairo — Donato Parera, id.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Scrivono da Londra in data 30 giugno al *Moniteur Universel:*

« L'opinione pubblica ad Halifax si volta in favore di sir Carlo Wood, ministro per gli affari dell'India. Da trent'anni egli rappresenta questa città al Parlamento. In un *meeting* degli elettori liberali tenuto ieri ad Halifax fu deciso di pregarlo perchè revocasse la presa deliberazione di ritirare la sua candidatura; sembra però ch'egli preferisca presentarsi agli elettori della città meno importante di [illegible] fluenza del suo collega conte di Greye Ripon, ministro della guerra, è grandissima, se non onnipotente.

« La rielezione del signor Gladstone all'Università di Oxford è ancora tanto dubbia, che i suoi amici lo portano nel South Lancashire. Egli si presenta dunque in due circoscrizioni, ma è certo che se fosse rieletto dall'Università, opterebbe per essa.

« Il piccolo borgo di Woodstock è campo di una lotta caratteristica. Collocato alle porte di Blenheim Palace, dono del paese al Duca di Marlborough, oggidì è proprietà di chi è succeduto al suo titolo. L'attuale rappresentante di Woodstock è il fratello del Duca; egli si ritira perchè le sue opinioni liberali spiacciono a quest'ultimo. Un *tory*, sostenuto dal Duca in modo aperto, e un candidato liberale che cerca di sottrarre la rappresentanza all'influenza ducale, si presentano per succedergli. Ora, quest'ultimo accusa il Duca di Marlborough d'influenzar gli elettori, il che viene negato energicamente dal Duca, il quale ha incaricato il suo agente di indirizzare una circolare a' suoi dipendenti, nella quale dice loro che possono votare come vogliono, ma nello stesso tempo dichiara che desidera il successo del candidato *tory*.

« La discordia s'è gettata in mezzo al partito cattolico in Irlanda. Questa dissensione accrescerà nell'isola il successo dei *tories* o dei liberali moderati.

« In Iscozia gli ultra-protestanti vogliono forzare i candidati liberali a sottomettersi alle loro idee. Lord Elcho, che rappresenta l'importante circoscrizione di Haddingtonshire, ha respinto con molto spirito le loro pretensioni.

« In un gran numero di città inglesi coloro che domandano restrizioni alla vendita dei liquori spiritosi guadagnano molti aderenti; essi fanno di tale questione una condizione *sine qua non* del loro concorso nelle elezioni; ma, bisogna dirlo, con poco buon successo. Infatti essi vogliono una *legge di permissione* (*permission law*) che dia alle città il potere di decidere se si possa o no vendervi liquori spiritosi. »

— Sir Carlo Wood fece alla Camera dei Comuni la relazione sul bilancio dell'India, constatando un lieve *deficit*, risultato non della diminuzione dei proventi, ma dello aumentarsi progressivo delle spese; effetto questo sì del caro del vivere che ogni dì più si fa maggiore nelle Indie, come del più grande sviluppo dato alla coltivazione del cotone, e del prezzo più elevato della mano d'opera, in grazia della forte richiesta d'operai di cui necessitano le pubbliche opere e le ferrovie.

Il prodotto delle tasse si calcola nell'anno corrente in 46,548,000 sterline (1,163,700,000 franchi). Le spese raggiungono a un dipresso la stessa cifra.

Sir Wood non si oppone alla proposta di un imprestito per i pubblici lavori da eseguirsi nelle Indie, ma prima di accordarlo vuole sia presentato un piano regolare e compiuto dei progetti. (*Even. Star.*)

FRANCIA. — Scrivono da Tolone alla *France* che la squadra francese d'evoluzione del Mediterraneo ha ricevuto l'ordine di recarsi a Cher-

bourg pel 25 luglio. Si crede che la flotta corazzata del Mediterraneo prenderà parte alla grande *fantasia* navale che deve essere eseguita dalle marine francese ed inglese.

La visita reciproca delle due squadre di Francia ed Inghilterra aveva dato luogo a qualche questione d'etichetta; ma ora tutto è stato aggiustato con questo mezzo termine. Una fregata francese anderà innanzi tutto a far visita alla squadra inglese a Plymotuh. Quindi la squadra inglese verrà a visitare Cherbourg il 15 agosto, e poscia la squadra francese si recherà in Inghilterra.

AUSTRIA. — Diamo il seguente riassunto che il giornale *Il Débats* ci porge de' giudizi della stampa boema sulla crise ministeriale:

« Il *Messaggiere della Boemia*, organo del partito tedesco, dice che ora è venuto anche pei Tedeschi il tempo d'aspettare. Il *Messaggiere*, che fece sovente opposizione al signor Di Schmerling, rivolge all'ex ministro queste parole: « Il signor Di Schmerling, dopo quattro anni di potere, lo abbandona riportandone intatto il suo credito d'uomo politico. »

La *Politica*, di Praga, organo federalista, crede che il nuovo ministro di Stato dovrà subire la pressione del cancelliere aulico di Ungheria; il suo compito, soggiunge, dovrà pertanto esser quello di resistere al programma ungherese del cancelliere conte di Maylath, sotto pena di vedersi tolto ogni punto d'appoggio.

Il *Narod*, organo dei triumviri tzechi scorge anzi tutto nella caduta del passato Ministero la sconfitta del partito della grande Germania. Col signor Di Schmerling egli vede svanire le fantasie tedesche che quest'uomo di Stato aveva accolte all'epoca del suo Ministero a Francfort, nel 1848, e alle quali volle poi dar corpo a Vienna, secondo centro di gravità della Germania; quasi che, aggiunge il citato foglio, gli avi nostri, i Tzechi, i Croati, gli Ungheresi, avessero fondato l'impero austriaco, pel solo fine che i ministri di Francfort potessero fare le sperienze, con ottime intenzioni certamente, che suggeriva loro un patriottismo esotico.

(Del *Narodny Listy*, organo del partico tzeco, abbiamo nel nostro numero di ieri, *ultime notizie*, esposte le domande.)

SPAGNA. — Leggesi nel *Pays:*

I nostri carteggi da Madrid ci recano i ragguagli seguenti sulle nomine probabili nel corpo diplomatico:

È possibile che il signor Olozaga sia incaricato, come fu detto, di una missione straordinaria in Italia al momento in cui avrà luogo il riconoscimento del Regno, ma il posto di ministro di Spagna a Firenze sembra dover essere affidato al signor Ulloa, di cui parlavasi qualche giorno fa per l'ambasciata di Portogallo.

Il signor Comyn sarà senza dubbio mandato a Lisbona.

Il signor Bermudez de Castro è positivamente designato, a quanto ci si assicura, per l'ambasciata spagnuola a Londra.

Il signor Alvareda andrà a rappresentare la Spagna a Bruxelles o a la Haye.

Si conferma che il signor Pacheco conserverà il suo posto a Roma.

Quanto all'ambasciata di Spagna a Parigi, se, contro i desiderii della maggior parte dei ministri, il signor Mon l'abbandonasse, credesi che il signor Isturitz sarà il suo successore.

Il generale Iriarte, testè partito per le provincie basche, deve annunziare agli abitanti di questa contrada che la regina sarà a Vittoria il 1° agosto.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

FIRENZE. — Possiamo assicurare i cittadini che il Municipio non solo ha ordinato, ma fatto porre con ogni sollecitudine in attività un servizio speciale di polizia nel pubblico mercato delle vettovaglie.

E possiamo altresì accertare che il Gonfaloniere ha creata una Commissione speciale incaricata della sanità od igiene pubblica municipale. A capo di cotesta Commissione venne eletto un distinto e zelantissimo cittadino che coadiuvato da esperti periti nell'arte sanitaria darà opera a tutti que' provvedimenti oggimai indispensabili. (*Appennino*)

— Sappiamo che la Giunta Municipale di Firenze ha deliberato di proporre al Consiglio di elargire lire 5000 per il Monumento da erigersi in questa città al compianto Generale Fanti, ed ha eletto un comitato per raccogliere a tale scopo le oblazioni dei cittadini. Ha poi concesso L. 100 al Municipio di Nola per il monumento a Giordano Bruno, ed altre 100 al Comitato promotore di Colle di Val d'Elsa per scolpire due busti in marmo, l'uno ad Arnolfo di Lapo e l'altro a Cennino Cennini. (*Nazione*)

— Il Consiglio Comunale di Torino nella seduta del 30 giugno ha adottato a grande maggioranza il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio delibera lo stanziamento provvisorio della somma di lire 32,000 necessarie per completare il prezzo della costruzione dell'edifizio del tiro a segno, salvo a discutere in ordine alle proposte che sieno fatte a seguito delle deliberazioni del Consiglio Provinciale. »

— La Commissione esecutiva della Associazione medica italiana sedente in Torino ha pubblicata la seguente lettera circolare:

PROGRAMMA *del terzo Congresso generale dell'Associazione Medica Italiana, da tenersi in Firenze dal* 3 *al* 10 *settembre* 1865, *adottato dalla Commissione esecutiva dell'associazione nella tornata generale* 25 *giugno* 1865.

A tenore della deliberazione presa dal Congresso di Napoli circa la sede del terzo Congresso e degli articoli 5, 8, 13 dello statuto fondamentale, combinati col n° 1 delle disposizioni complementari e transitorie, il terzo Congresso generale ordinario dell'Associazione medica italiana è convocato in Firenze pel giorno 3 settembre 1865, e durerà sino al 10 settembre inclusivamente, per occuparsi dei seguenti oggetti.

ORDINE DEL GIORNO DEL CONGRESSO.

Tornata del 3 *settembre — Presidenza provvisoria tenuta dall'uffizio presidenziale del Comitato fiorentino.* (Statuto, articolo 12)

I. Inaugurazione del Congresso — Relazione della Presidenza della Commissione esecutiva sull'andamento morale dell'associazione nel biennio 1863-1865 e sul proprio operato nel biennio (articolo 14).

II. Discussione e deliberazione preliminare sul diritto di voto, se questo spetti a tutti i soci intervenuti al Congresso od ai soli delegati dei Comitati: tema d'iniziativa d'alcuni Comitati.

Tale discussione si farà sul seguente ordine del giorno proposto dalla Commissione esecutiva:

« Il Congresso dichiara di mantener intatto lo statuto, il quale determina agli articoli 15, 18, 19 quali argomenti sieno riservati alla decisione dei soli delegati: lascia il voto negli altri argomenti a tutti i soci intervenuti giusta l'articolo 11 combinato coll'art. 9. S'intende però mantenuta la consuetudine che abbiano tutti libera la parola, anche negli argomenti considerati negli articoli 15, 18, 19, riservato il solo voto, come sopra ai delegati. »

NB. Questa deliberazione, a tenore dell'articolo 18 dello statuto, è riservata ai soli delegati.

III. Nomina della Presidenza definitiva del Congresso (articolo 12) su tre schede e in tre votazioni successive, come è stabilito all'articolo 14 per la nomina della Commissione esecutiva.

IV. Deliberazione sulla convenienza di tenere due sedute giornaliere e sull'ora d'apertura delle medesime.

Tornata 4 settembre e successive.

V. Resoconto economico-finanziario presentato dal cassiere delle gestione biennale della Commissione esecutiva. — Consegna da parte del segretario dei documenti, carteggi, e archivio della Commissione alla Presidenza del Congresso. — Nomina di una Commissione per l'esame del resoconto finanziario e del carteggio, fatta dai soli delegati (articolo 15).

VI. Deliberazione se debbansi nominare Commissioni per visitare gli istituti sanitari locali, qualora dal Comitato locale ne sia fatta richiesta.

VII. Proposte del vice presidente dottor Pietro Castiglioni approvate dalla Commissione esecutiva:

a) Considerando che sarebbe assicurata l'esistenza perpetua di un Comitato quando si avessero assicurate in perpetuo le quote di 25 soci, si propone:

Che sieno dichiarati soci perpetui, esenti dalla quota annuale, que' membri di un Comitato che rimetteranno alla cassa del medesimo una cartella del Debito pubblico della rendita di lire 5 od il valore corrispondente in danaro, da pagarsi anche a rate in un biennio, esclusa ogni restituzione della cartella o delle somme parziali versate, e salva per tutto il resto l'osservanza dello statuto fondamentale e dello statuto locale.

b) Considerando che giova all'associazione ed alla scienza attirare quanti più si possono soci farmacisti e veterinari e rendere inutile la costituzione di società speciali simili alla nostra, si propone:

In ogni Comitato, oltre le adunanze generali, si potranno tener adunanze speciali, di sezioni composte rispettivamente la *medicina* dei soci medici e chirurghi, la *farmaceutica* dei soci farmacisti, la *veterinaria* dei soci veterinari, dalle quali sezioni si tratteranno i rispettivi interessi speciali scientifici e professionali, con diritto, a ciascuna di riferirne alle adunanze generali del Comitato, che non potrà rifiutare di discutere le relative proposte.

Rimarrà immutata in tutto il resto la costituzione unitaria del Comitato e saranno osservati in tutto il resto lo statuto fondamentale e il regolamento e statuto locale.

NB. Queste due proposte di aggiunta allo statuto fondamentale sono riservate secondo l'art. 18 al voto dei soli delegati.

VIII. Relazione del cavaliere dottore Todeschini, membro della Commissione esecutiva, sulla attuazione del mutuo soccorso e di una cassa di pensioni, tema assegnato dal Congresso di Napoli.

IX. Relazione del commendatore Trompeo sulla migliore organizzazione degli spedali, tema assegnato dal Congresso di Napoli.

X. Relazione del cav. dott. Pietro Castiglioni, vice-presidente della Commissione esecutiva sulle basi di ordinamento sanitario, tema assegnato dal Congresso di Napoli alla Commissione esecutiva, e da questa riservato al Congresso.

XI. Relazione del cav. professore Chiappero membro della Commissione esecutiva, sull'ordinamento ed esercizio delle farmacie, tema assegnato dal Congresso di Napoli.

XII. Relazione del cav. dottore Pietro Castiglioni vice-presidente della Commissione esecutiva sull'instituzione del giurì d'onore, tema d'iniziativa di alcuni Comitati e della Commissione esecutiva.

XIII. Proposte del Comitato fiorentino.

a) Delegazione da parte dei soci di tutti i Comitati a un procuratore comune, sotto l'indirizzo morale della Commissione esecutiva, della facoltà di costituirsi parte querelante e parte civile nei casi di esercizio abusivo e illegale di un ramo dell'arte salutare in seguito a reclamo firmato e documentato trasmesso da un Comitato.

b) Proposta di un trattato internazionale sulla base della reciprocità per l'ammissione al libero esercizio di un ramo dell'arte salutare, da parte dei muniti di laurea o diploma in qualunque degli Stati contraenti.

XIV. Sulle riforme desiderabili nell'esercizio della veterinaria, tema d'iniziativa della Commissione esecutiva.

XV. Determinazione della sede del futuro Congresso generale ordinario (art. 14).

XVI. Nomina della Commissione esecutiva pel biennio sociale 1865 e 1867 (art. 14).

XVII. Proposte *extra ordinem*, ammesse come d'urgenza alla discussione del Congresso.

Chiusura del Congresso.

Le norme speciali e di forma per l'ammissione, apertura, località, ecc., del Congresso s'indicheranno nell'ultimo bollettino del biennio, quindici giorni almeno prima dell'apertura del Congresso.

Torino, 25 giugno 1865.

Per la Commissione esecutiva dell'Associazione medica italiana.

LA PRESIDENZA

Vice-presidente cav. dott. Pietro Castiglioni.
Segretario dott. coll. Secondo Laura.
Economo cassiere cav. profess. chimico Francesco Chiappero.

L'ESERCITO ITALIANO. — Un corrispondente del giornale la *France* in una sua lettera da Milano, dopo aver discorso delle varie città, de' costumi, delle popolazioni dell'alta Italia, dà sull'esercito italiano il seguente giudizio:

« Dirò, perchè mi cade in acconcio, ed in forma di generale osservazione, che una favorevolissima impressione ebbi a riportare dall'aspetto dell'esercito italiano. I soldati, specialmente ne' reggimenti di fanteria, rassomigliano assai ai nostri non solo per l'uniforme, ma per le forme fisiche, la scioltezza, la corporatura generalmente breve ma robusta, l'attitudine al porto delle armi ed alla disciplina, l'aspetto franco, aperto e buono.

« Gli ufficiali hanno marziale apparenza, senza millanteria o durezza; mostrano amore per la loro professione e la esercitano scioltamente; alla mano, sebbene senza troppa dimestichezza, coi soldati.

« Mi si assicura che v'è in generale nell'esercito italiano un patriottico entusiasmo; la qual cosa agevolmente credo, in riguardo sopratutto degli ufficiali. L'esercito è il crogiuolo dell'unità; le asprezze individuali vi si smozzano, e gli urti dello spirito di provincia scompaiono. Esso è una mirabile scuola per le popolazioni recentemente unite, e, quale apparve a me, l'esercito italiano mi sembra assai adatto a produrre quella necessaria fusione de' diversi elementi delle parti dell'Italia.

« Sotto questo aspetto, non posso a meno di convenire che il dispendio che importa una sì ragguardevole forza, se è un grave carico alle finanze, è grandemente utile per compiere quel compito nazionale — forse più urgente che non sia la questione finanziaria. »

— Scrivono alla *Sentinella Bresciana* da Verona 2. Il dibattimento penale per la falsificazione dei vostri biglietti della Banca nazionale, ebbe principio qui nel giorno 26 del passato mese nella grande Aula di questo Tribunale provinciale, e vi teneva la presidenza lo stesso cav. Fontana, rappresentata essendo la legge dal consigliere Freligotti, procuratore di Stato.

Il dibattimento ebbe il 30 il suo termine, ma solo martedì sarà pronunciata la sentenza.

Il primo giorno e buona parte del secondo fu impiegato nella esposizione dell'atto di accusa, e nella audizione degli imputati e dei testimoni, i quali ultimi non furono completamente sentiti che nel terzo dì del dibattimento.

Degl'imputati, il più compromesso, Vedovelli Gaetano, meravigliò il pubblico per le sue ingegnose giustificative esposizioni; l'Arcolini, di criterio al primo assai inferiore, interessò meno colle sue deposizioni, ma indispose assai col suo quasi provocante contegno; il Tanesco, abilissimo incisore della piastra, e che già godeva di grande fama artistica e di molta simpatia per la onesta sua precedente condotta, mantenne, rispetto all'uditorio ed al Tribunale, un contegno così decoroso da meritarsi la generale compassione; il Pelando non diede luogo ad osservazioni speciali, e neppure il quinto coimputato Ambrosi; il settimo infine, il ragazzo Palaminese, lo spenditore cioè del biglietto falso che condusse alla scoperta del reato, fu nel primo giorno in ispecie così cinico, così provocante, ed insolente da indurre pubblico e giudici nell'intimo convincimento che per lui non è nuova la carriera del delitto.

Venerdì in causa della festa precedente fu il quarto ed ultimo giorno, ed il più interessante nello svolgimento di questo processo, perchè vi presero parte il procuratore di Stato colla sua requisitoria, l'avvocato Mestre rappresentante della vostra Banca nazionale per la rifusione dei danni civili, e cinque avvocati difensori tutti appartenenti al nostro foro, e tutti degnissimi di encomi, per lo svolgimento di sode argomentazioni condite di tanta convenienza e leggiadria di stile da strappare all'uditorio non rari segni di approvazione.

La Procura di Stato chiese pel Vedovelli 18 anni di carcere duro, quattordici per Arcolini, dodici per Tanesco, dieci per Ambrosi, altrettanti per Palaminese, e lo scioglimento del Pelando per insufficienza di prove.

LE SORGENTI DEL NILO. — Sir R. Murchison ricevè la seguente comunicazione dall'ufficio degli affari esteri d'Inghilterra.

« 25 giugno.

« Signore. — Ho ordine dal conte Russell di farvi sapere, onde ne diate conto alla Società geografica, che due telegrammi, datati rispettivamente il 27 e il 28 corrente, vennero oggi ricevuti al Foreign-Office, i quali sebbene trasmessi imperfettamente, mandano chiaramente la seguente notizia, che la S. S. ha gran piacere di comunicare per nostro mezzo, senza indugio, alla Società. Il console generale Colquhoun annuncia da Alessandria, essersi ricevute lettere, con la data del 10 maggio scorso, da Karthum, le quali dicono che « il signor Baker riescì a scoprire la seconda grande sorgente del Nilo, — seconda, non in importanza, ma solo in ordine di scoperta, per rispetto al Vittoria Nyanza di Speke ». Il signor console Stanley, pure da Alessandria, parla della scoperta, come di quella della « seconda e principale sorgente del Nilo, nel lago Alberto Nyanza, lat. Nord, 2 gr., 17 min. » Si aspettava fra breve l'arrivo del signor Baker ad Alessandria. — Sono ecc.

« E. HAMMOND ».

ULTIME NOTIZIE

— Si scrive alla *Patrie* da Madrid:

« Il signor Bermudez de Castro, ministro di Stato di S. M. Cattolica, mentre spediva agli agenti diplomatici della Spagna presso l'estero la circolare di cui già si è parlato, indirizzava pure al signor Pacheco, ambasciatore della regina a Roma, un dispaccio speciale destinato ad essere comunicato al cardinale Antonelli.

« Questo dispaccio aveva, come crediamo, per oggetto di svolgere le considerazioni di varia natura che consigliavano alla Spagna di non tenere interrotte per più lungo tempo le relazioni diplomatiche col Governo del Re Vittorio Emanuele.

— Un dispaccio (del 3) dell'agenzia Havas Bullier, reca che il Generale Prim sarebbe nominato Ispettore Generale del Genio e il signor Olozaga, inviato straordinario presso il Re Vittorio Emanuele.

— La *Gazzetta d'Augusta* dice essere voce, assai accreditata che l'Imperatore d'Austria abbia già firmato l'ordine che pone l'esercito sul piede di pace. Questa notizia, nota il citato foglio, s'accorda col proposito che è nel Governo, nel mettere tutte le riduzioni votate della Camera sul bilancio.

— Abbiam riferito più innanzi (*Notizie estere*), le opinioni dei fogli della Boemia sulle modificazioni del Ministero a Vienna; soggiungiamo ora quelle della *Gazzetta d'Hermanstadt* (Transilvania) non meno esplicita: questo foglio vede nell'avvenimento del nuovo Ministero « il trionfo dei negoziati, ed un fatto funesto alla nazionalità transilvanica. »

— Il cambiamento del Ministero a Vienna, dice la *France*, suscita gravi apprensioni anche nei partigiani del duca d'Augustenbourg, che aveva nel signor Di Schmerling il più saldo sostegno.

Il signor Di Mensdorff, che sarà il personaggio più importante del nuovo Gabinetto, sembra darsi specialmente pensiero della situazione finanziaria e delle cose d'Ungheria, è poco disposto ad appoggiare i diritti del duca coll'energia del suo predecessore.

— Le associazioni di Kiel, Altona e Melster hanno votate le spese per la celebrazione della festa del duca di Augustenbourg.

— Il principe Napoleone è giunto il 4 all'Havre, viaggiando sotto il nome di conte di Meudon.

— Un articolo *comunicato* del Ministero dell'interno all'*Opinion Nationale* dice priva d'ogni fondamento la notizia data da quel giornale (e da noi riprodotta) sul progetto del Governo di spedire nelle provincie de' consiglieri di Stato per ispezionare le prefetture.

— Leggiamo nella *Patrie* del 5:

« Un'agitazione vivissima regnò ieri l'altro in seno al Parlamento inglese. L'affare scandaloso che da quasi tre mesi sollevò tante critiche contro il lord cancelliere, venne a sciogliersi nella Camera dei Comuni; la maggioranza votò una proposta contenente il più forte biasimo contro l'alto ufficiale messo in sospetto dalla pubblica opinione.

« Fu a dispetto di tutti gli sforzi degli amici del Gabinetto che si ottenne questo voto. Le controproposte successivamente messe ai voti, non poterono avere per sè la maggioranza, e ora si considera come certa la dimissione del lord cancelliere » (*vedi* dispacci).

— Lo stesso giornale reca quanto segue sulla controversia tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra:

« Il signor Seward vuole ora che gli sieno consegnati i marinai e gli ufficiali dell'*Alabama* che furono ricevuti a bordo del piroscafo inglese *Deerhound*, in seguito al combattimento di Cherbourg.

« Forse egli è incoraggiato a far così dal modo placido con cui il conte Russell si è sottoposto ultimamente ad un altro affronto. È noto come un bastimento inglese, il *Saxon*, nella rada del Capo di Buona Speranza, fu sospettato, due anni fa, di voler portare carbone al corsaro confederato Tuscaloosa. Immediatamente il capitano del naviglio federale Vanderbilt, ordinò al suo luogotenente Dauenhower di visitare il *Saxon*. Il luogotenente sale a bordo e uccide con un colpo di pistola il sig. Gray primo uffiziale del *Saxon*, perchè questi contestava a Dauenhower il diritto di visita in un porto inglese. Il conte Russell chiese una indennità per la vedova del signor Gray; ma ricevette per tutta soddisfazione un'insolente risposta dai ministri di Washington. »

« Il conte Russell rispose già più volte che salvando questi vinti che fuggivano mentre il loro naviglio era calato a fondo, il proprietario del *yacht* di piacere, Deerhound, fece soltanto un atto d'umanità cosmopolitica, e avrebbe fatto lo stesso per l'equipaggio del *Kerseage* se questo fosse stato calato a fondo dall'Alabama. Il Gabinetto di Washington non ammette questa spiegazione, e ha rinnovato la sua domanda per mezzo del suo ambasciatore.

« Abbiamo sotto gli occhi i dodici dispacci scambiatisi a quest'oggetto tra i due Governi. Non pare, a esaminarli, che il signor Seward abbia punto rimesso delle sue prime pretensioni. Le ultime notizie provano anzi che il Gabinetto di Washington sia deciso a ingrossare la lista delle sue querele e non a diminuirla.

Un dispaccio telegrafico da Costantinopoli annunzia che una sessantina di Serbi attaccarono, nei dintorni del villaggio di Mezak presso il confine della Servia, alcuni uomini e fanciulli albanesi che facean pascolare le loro mandre e ne uccisero e ferirono parecchi. (*Patrie*)

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Torino, 5.

Rendita italiana (fine corrente) 64 40.
Certif. dell'ultimo prestito (fine corr.) 65 60.

Parigi, 5.

BORSA DI PARIGI.

	Giugno, 4	5
Fondi francesi 3 0/0 (chiusura)	67 12	67 20
Id. 4 1/2 0/0 (chiusura)	95 85	96 —
Consolidati inglesi 3 0/0 (chiusura)	90 1/4	90 3/8
Consolidato ital. 5 0/0 (ch. in cont.)	67 15	67 35
Id. (fine luglio)	67 32	67 35
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	696	701
Id. italiano	405	407
Id. spagnuolo	461	462
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	305	305
Id. Lombardo-venete	487	485
Id. Austriache	427	427
Id. Romane	230	225
Obb. strade ferr. Romane (*coup. st.*)	202	200
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	207

Parigi, 5.

Le regina di Spagna ricevette una lettera autografa dal Papa riguardante il riconoscimento del Regno d'Italia. Questa lettera non è punto favorevole al riconoscimento. Sua Santità esprime la speranza che la Spagna continuerà a proteggere gl'interessi del cattolicismo.

Ieri fu festeggiato l'anniversario dell'indipendenza americana. Alla festa non vennero ammessi stranieri, eccetto i membri del corpo diplomatico. Vi assistevano Drouyn de Lhuys, Chasseloup e Lavallette. Il ministro americano Bigelow pronunziò un discorso in cui espresse idee di conciliazione.

Un dispaccio dell'Avana, in data del 9, annunzia che la repubblica di Guatimala riconobbe il nuovo governo del Messico. Assicurasi che questo esempio verrà imitato anche dalle altre repubbliche e specialmente da quella di Nicaragua.

Madrid, 5.

L'*Epoca* annunzia che Isturitz rimpiazzerà Mon a Parigi.

Brest, 5.

Il vapore *Lafayette*, proveniente da Nuova-York, raccolse in mare 44 naufraghi della nave americana *William-Nelson*, la quale erasi incendiata, avendo a bordo 480 persone. Il vapore incrociò per 24 ore per recare soccorso a quelli che sopravissero al disastro.

Parigi, 6.

Il *Constitutionnel* reca un articolo di Limayrac che dimostra l'importanza delle trattative Vegezzi. Riassumendo, dice questo giornale, il Regno d'Italia venne considerato a Roma come una necessità, colla quale bisogna transigere, o dall'altra parte il papato venne riguardato in Italia come una grande potenza morale colla quale è mestieri intendersi. Un accordo finale è dunque sicuro.

Il *Constitutionnel* dimostra come si è consolidato il Regno d'Italia, ed aggiunge che si avvicina il giorno in cui l'Italia del tutto tranquilla e saviamente governata, sarà completamente fusa nella grande famiglia europea. Sarebbe deplorevole che in quel giorno il Governo pontificio si trovasse solo ed isolato. Quando fa d'uopo porsi d'accordo con qualcuno non è prudente aspettare che questi sia in grado d'imporre condizioni troppo onerose.

Madrid, 6.

La *Correspondencia* ed altri giornali assicurano che il riconoscimento del Regno d'Italia avrà luogo fra breve senza ledere gl'interessi della cattolicità.

TEATRI

ARENA NAZIONALE, ore 6 1/2 — La drammatica compagnia diretta da F. Bosio, rappresenta: *Il vecchio caporale.*

ARENA GOLDONI, ore 5 3/4 — La drammatica compagnia di Riccardo Castelvecchio rappresenta: *L'attrice ebrea.* — A ore 8 1/2: *I matti.*

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze il 5 luglio.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72,6 sul livello del mare	mm 757,5	mm 756,3	mm 755,0
Termometro centigrado	27,5	31,5	24,0
Umidità relativa	75,0	34,0	70,0
Stato atmosferico	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	O debole	NE debole	NE debole

Temperatura: Massima + 31,8; Minima + 17,5

Minima nella notte del 5 luglio + 17,5

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE

Firenze, 6 luglio 1865.

VALORI	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale	Prezzi fatti	CAMBI	Giorni	L	D
5 0/0 god. 1 Lug. 65	64 40	64 35	» »	» »	» »	» »	Livorno	8	100 »	99 5/8
Sottoscrizione 5 0/0 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	65 40	» »	Detto	30	99 1/8	99 1/4
3 0/0 god. 1 Ap. 65	42 40	42 30	» »	» »	» »	» »	Detto	60	99 »	98 5/8
Imprestito Ferriere » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	84 »	» »	Roma	30	502 »	498 »
Obb. Tes. Tosc. 1849 5 0/0 p. 10 1 »	» »	» »	» »	» »	101 »	» »	Bologna	30	99 3/5	99 1/4
							Ancona	30	99 3/5	99 1/4
Az. Banc. Naz. Tosc. » 1 Gen. 65	1700	1690	1703	1695	» »	» »	Napoli	30	99 3/5	99 1/4
Cassa di Sconto Toscana in sott.	» »	» »	» »	» »	180 »	» »	Milano	30	99 3/5	99 1/4
Banca di Credito italiano	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Genova	30	99 3/5	99 1/4
Obb. Tabacco 5 0/0 » 1 Lug. 65	» »	97 50	» »	» »	» »	» »	Torino	30	99 3/5	99 1/4
Az. SS. FF. Livor. » 1 »	73 25	73 »	» »	» »	» »	» »	Venezia e f. g.	30	246 »	244 1/2
Obblig. 3 0/0 dette » 1 »	216 »	215 75	» »	» »	» »	» »	Trieste	30	» »	» »
» 3 0/0 » » 1 Mar. 65	» »	» »	» »	» »	190 »	» »	Detto	90	» »	» »
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane 1 Gen. 65	48 »	» »	» »	» »	» »	» »	Vienna	30	» »	» »
							Detto	90	» »	» »
Obb. dette tutte pagate 1 Lug. 65	364 »	361 »	» »	» »	» »	» »	Augusta	30	» »	» »
Impres. comunale 5 0/0 1 Giu. 64	» »	» »	» »	» »	87 »	» »	Detto	90	» »	» »
Detto di Siena	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Francoforte	30	» »	» »
Ob. S. F. Marem. 5 0/0 » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	70 »	» »	Amsterdam	90	» »	» »
Az. SS. FF. Meridion. » 4 Mar. 65	321 »	317 »	» »	» »	» »	» »	Amburgo	90	» »	» »
Obbl. 3 0/0 dette 1 Giu. 65	» »	» »	» »	» »	182 »	» »	Londra	30	25 18	25 »
Dette demaniali 1 Ap. 65	398 »	379 »	» »	» »	» »	397 »	Detto	90	24 95	24 80
Panteleg. Caselli	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Parigi	30	100 »	99 1/2
Mot. Barsanti Matteucci 1a Serie	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90	99 1/2	99 »
» » 2a Serie	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Lione	90	99 1/2	99 »
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	» »	» »	» »	» »	65 »	» »	Marsiglia	90	99 1/2	99 »
3 0/0 idem	» »	» »	» »	» »	42 70	» »	Sconto Banca 5 0/0			

VALORI A PREMIO	Fine corrente Prezzo Lettera	Fine corrente Prezzo Denaro	Fine corrente Premio	Fine prossimo Prezzo Lettera	Fine prossimo Prezzo Denaro	Fine prossimo Premio
5 0/0 godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 0/0 » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0 - 64 40 fine corrente.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

Posti di Studio Tacchini.

AVVISO DI CONCORSO.

Il Collegio Medico-chirurgico fiorentino fa pubblicamente noto, che nel prossimo mese di settembre avrà luogo avanti il Collegio stesso il concorso di due posti di studio, uno in medicina, l'altro in chirurgia, fondati dal fu dottor Leopoldo Tacchini, per trasferirsi a Parigi o a Vienna, onde perfezionarsi nelle discipline medico-chirurgiche: al qual concorso a forma delle disposizioni fondamentali Tacchini, non che dei Decreti governativi e collegiali potranno essere ammessi i Toscani aventi Matricola del Collegio medico fiorentino, ed in mancanza di Toscani gli appartenenti alle altre provincie d'Italia purchè muniti di Matricola del Collegio medesimo.

Coloro pertanto che sono rivestiti delle qualità sopra espresse, e che desiderano concorrere ai preindicati posti di studio, sono invitati a darsi in nota entro il corrente mese di luglio alla Cancelleria di questo regio Collegio medico, ove rimangono ostensibili non tanto il programma degli esperimenti da sostenersi, quanto le discipline tutte che regolano la collazione dei posti Tacchini.

Dalla Cancelleria del R. Collegio medico, Firenze li 5 luglio 1865.

Il Cancelliere
287 FRANCESCO SARTONI.

---

289 AVVISO.

Per ogni effetto di ragione, *il Consiglio d'amministrazione della società anonima dei magazzini generali e degli zolfi di Sicilia*, ha l'onore di avvertire il pubblico che il signor Emilio Dalverny è stato nominato provvisoriamente Direttore generale della Società; restando il signor Giulio Brunfaut qual membro del Consiglio d'amministrazione.

---

285 AVVISO.

In esecuzione del decreto di questa Pretura de' sette giugno 1865, si rende noto al pubblico, la morte di Iacopo di Cosimo Danesi, trafficante, nativo di Vico-Pisano, avvenuta in San Giovanni alla Vena il 2 maggio 1864; e la repudia alla di lui eredità emessa dal genitore e fratelli Danesi.

Ed atteso il mancato erede, che sopra, si invita chiunque altro creda aver diritto a detta eredità, a presentarsi in questo tribunale entro il perentorio termine di un mese, dal dì della inserzione del presente in questo giornale, a fare le sue incumbenze in proposito. Ed in mancanza sarà devenuto a quanto altro prescrive la legge, a spese della eredità stessa.

Dalla Cancelleria del tribunale di Vico-Pisano, li 3 luglio 1865.

G. GUIDI Canc.

---

284 DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

Ad istanza della signora Cestino Maria vedova di Giuseppe Cestino domiciliata e residente in Genova ed all'effetto di ottener dichiarata l'assenza del proprio figlio Cestino Francesco Alessandro, il tribunale del circondario di detta città con sua ordinanza del 29 maggio ultimo, sulle conclusioni del P. M. mandava assumersi le sommarie informazioni e farsi le pubblicazioni di cui agli art. 80 e 83 del Cod. civ. vig.

Genova, 4 luglio 1865.

V. CAMERE S.° Caus. Polleri.

Si avverte chiunque possa aver trovato una cambiale di lire 700, sotto la data del 1° luglio corrente a mesi quattro scadenza, accettata dal signor Silvestro Del Campo con gira in bianco del signor Andrea Galli, pagabile al domicilio della Banca nazionale toscana, sede di Firenze, di riportarla al domicilio medesimo, mentre sono state prese le occorrenti misure per renderla di niun effetto. 298

---

288 COMUNITÀ DI VICCHIO.

È aperto il concorso ad una delle tre condotte medico-chirurgiche di comune di Vicchio di Mugello, resasi vacante per la renunzia del signor dottore Guido Guidi.

La provvisione da corrispondersi al titolare è di italiane lire 1000; e gli obblighi sono quelli contenuti nel relativo quaderno di oneri ostensibile a chiunque nello uffizio comunale, fra i quali figurano i seguenti:

1° Tutta cura gratuita ai miserabili, ed ai privilegiati dalla legge.

2° Tre visite gratuite per ogni anno alle famiglie di benestanti e di poveri, con diritto di farsi pagare quelle eccedenti un tal numero senza osservanza di alcuna tariffa.

3° Residenza in Vicchio, ed obbligo costante di tenere cavalcatura.

Tutti quelli che trovandosi abilitati in ambedue le facoltà medica e chirurgica, volessero concorrere alla detta condotta, sono perciò invitati a presentare al gonfaloniere sottoscritto entro il dì 31 luglio 1865, le loro domande redatte in carta bollata, e corredate degli opportuni documenti.

Dal Municipio di Vicchio, li 30 giugno 1865.

Il Gonfaloniere
Dott. FRANCESCO GENTILI.

ESTRATTO DI SENTENZA.

Il tribunale di prima istanza di Firenze, 2° turno civile, con sentenza proferita nel 3 luglio corrente alle istanze del signor Giovan Battista Puccioni negoziante in detta città, ha dichiarato il fallimento di Giuseppe Chimichi fabbricante di nastri di cotone in Firenze, in via dei Malcontenti, con riservo di retrotrarne l'apertura ai termini di ragione. — Ha ordinato l'apposizione dei sigilli alla taberna, magazzini, libri, carte ed effetti mobili del fallito, e la di lui traduzione nelle carceri dei debitori civili. — Ed ha nominato in giudice commissario il sig. Auditore Vincenzo Pallavicini, ed in agente il sig. Oreste Del Bianco.

Dalla Cancelleria del tribunale di 1ª istanza di Firenze, li 4 luglio 1865.

295 G. MANETTI.

Al seguito del decreto proferito dalla pretura di Colle sotto dì 30 giugno 1865 verrà esposto al pubblico incanto per vendita volontaria un appezzamento di terra denominato - Dadarelli - conosciuto nelle mappe catastali della comunità di Colle suddetta in sezione A col numero di appezzamento 1718, sotto l'articolo di stima 303 di spettanza della prebenda canonicale di Montemiccioli nella mattina del dì 18 agosto prossimo avvenire per essere rilasciato in vendita al maggiore, e migliore offerente sul prezzo di stima in italiane L. 1074,92 resultante dalla perizia giudiciale del signor Cesare Gani del dì 4 gennaio 1865, sotto tutte le condizioni di che nella relativa cartella di oneri.

294 Dott. GIOVACCHINO PAMPALONI.

SOCIETÀ ANONIMA UMBRO-SABINA DELLE MINIERE. Si avvertono i possessori di cartelle che l'esazione della quarta rata avrà luogo nell'ufficio della Direzione dal 1° al 31 luglio prossimo, e ciò per deliberazione dell'adunanza generale del 18 corrente. - Perugia, li 25 giugno 1865. *Il Direttore.* 266

ESTRATTO DI SENTENZA.

Il tribunale di prima istanza di Firenze, secondo turno civile, con sentenza proferita nel 3 luglio corrente alle istanze del sig. Oreste Mugelli addetto al commercio, domiciliato in detta città, ha dichiarato il fallimento di Giovan Battista Mazzoni negoziante di chincaglie e parrucchiere in via S. Egidio, con riservo di retrotrarne l'apertura ai termini di ragione. Ha ordinato la immediata confezione dell'inventario e stima di tutti gli assegnamenti ed effetti mobili del fallito, e la di lui traduzione nelle carceri dei debitori civili. Ed ha nominato in giudice commissario il signor auditore Bernardino Landi, ed in agente il signor Tommaso Galletti.

Dalla Cancelleria del tribunale di 1ª istanza di Firenze, li 4 luglio 1865.

293 G. MANETTI.

Con sentenza proferita dal primo turno civile del tribunale di 1ª istanza di Firenze il 30 giugno 1865, venne omologata la concordia stipulata dal signor Natale Tirati, già negoziante cappellaio in detta città, via del Leone, con i suoi creditori nell'adunanza tenuta avanti l'auditore giudice commissario, e il sindaco provvisorio la mattina del 16 giugno stesso. E quindi con detta sentenza venne il detto Tirati dichiarato scusabile e capace di essere riabilitato al commercio.

Firenze, li 1° luglio 1865.

292 Dott. ARCANGELO MAZZONI *Proc.*

Il gonfaloniere della città e comune di Lucca.

Coerentemente alla notificazione in data 16 giugno passato,

Pubblica

Il resultato della udicema estrazione dell'imprestito comunale di Lucca, avvenuta questo giorno 3 luglio, come appresso:

56 — 2428 — 2078 — 889
1569 — 911 — 1198 — 253.

Sono invitati i possessori delle cartelle portanti i numeri anzidetti a ritirarne il valore entro il giorno 16 stante.

Lucca, 3 luglio 1865.

270 G. GIANNI.

Il tribunale di prima istanza di Arezzo (turno civile). Udienza del dì 26 giugno 1865.

Omissis ec.

Accogliendo le istanze spiegate dall'illustrissimo signor Domenico Fabbri nella sua qualità di gonfaloniere della comunità di Loro, con domanda del dì 2 giugno 1865.

Dichiara aperto il giudizio di graduatoria dei creditori del signor Luigi del fu Gaspero Brachetti e suoi autori per la distribuzione della somma di ital. lire milleseicentosessanta, e centesimi ottanta, prezzo dei beni a di lui danno escussi, e come sopra aggiudicati in natura collo sbasso del venti per cento su quello di stima al signor Ottavio Feroci, e frutti relativi.

Omette, attesa la tenuità di detto prezzo, e lo scarso numero dei creditori, la nomina del procuratore della graduatoria.

Assegna ai creditori tutti del detto signor Luigi del fu Gaspero Brachetti e suoi autori il termine legale di giorni trenta ad avere prodotto in atti i loro rispettivi titoli di credito.

E dichiara prelevabili con privilegio dal prezzo dei beni suddetti le spese tutte, tanto del giudizio esecutivo, quanto quelle dell'attuale giudizio di apertura di graduatoria, che cumulativamente liquida in lire settecento cinquanta, non compresa tassa, ed esclusa spedizione e significazione della presente sentenza.

Firmati all'originale, Narciso Massa presidente. Avvocato Enrico Azzarri coadiutore.

Così deciso, e pubblicata la presente sentenza a forma della Legge alla udienza del giorno, mese, ed anno che sopra, sedendo gl'illustrissimi signori presidente Narciso Massa, e auditori Cesare Marioni, e David Luigi, presente il signor avvocato Francesco Hermite sostituto procuratore del Re.

C. AVV. ENRICO AZZARRI *Coadiutore.*

290 Dott. FRANCESCO VIVIANI.

ESTRATTO DI SENTENZA.

Il tribunale di prima istanza di Firenze, primo turno civile, con sentenza proferita nel 1° luglio corrente alle istanze del signor Niccola Walter negoziante domiciliato fuori della porta Romana di detta città, ha dichiarato il fallimento di Giovan Battista Bazzanti negoziante di grani in Firenze, con riservo di retrotrarne l'apertura ai termini di ragione. Ha ordinato l'apposizione dei sigilli alla taberna, magazzini, libri, carte, ed effetti mobili del fallito, e la di lui traduzione nelle carceri dei debitori civili. Ed ha nominato in giudice commissario il signor auditore Alessandro Catani, ed in agente il signor Francesco Ferruzzi.

Dalla Cancelleria del tribunale di 1ª istanza di Firenze, li 4 luglio 1865.

291 G. MANETTI.

Torino, 1865 — Tipografia CAPELLINO, GIANOGLIO e C. — via Ippodromo.

PUBBLICA CONFESSIONE

DI UN

PRIGIONIERO DELL'INQUISIZIONE ROMANA

ED

ORIGINE DEI MALI

CHE DESOLANO LA CHIESA

Un bel volume in-8° di 720 pagine — Prezzo lire 20. 286

Canale marittimo di Suez

Il semestre 1° luglio sulle azioni suddette sarà pagato dai sottoscritti dalle ore 9 alle 12 contro presentazione delle azioni.

261 DUPRE, padre e figli, via Arsenale, n° 15. Torino.

CODICE CIVILE

E

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

DEL

REGNO D'ITALIA

CONFRONTATI COGLI ALTRI CODICI ITALIANI ED ESPOSTI NELLE FONTI E NE' MOTIVI

PER

GIACOMO ASTENGO, ADOLFO DE FORESTA,
LUIGI GERRA, ORAZIO SPANNA e GIOVANNI ALESSANDRO VACCARONE

MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI LEGISLAZIONE

Istituita col Decreto Regio 2 aprile 1865

PROGRAMMA DEGLI EDITORI.

Non è bisogno dimostrare quanto la cognizione completa e precisa dei lavori preparatori e dei motivi della legislazione per il Regno d'Italia, che si deve pubblicare quanto prima, gioverà a chiarirne la ragione intima e vera, a secondarne gli intenti, ad agevolarne l'attuazione.

Per tanto gli avvocati commendatore Giacomo Astengo, ex-deputato, conte e cavaliere Adolfo De Foresta, sostituto procuratore generale, cavaliere Luigi Gerra, referendario nel Consiglio di Stato e professore emerito, cavaliere Orazio Spanna, dottore collegiato, e cavaliere Giovanni Alessandro Vaccarone, direttore capo di divisione nel Ministero di grazia e giustizia, membri della Commissione di legislazione istituita col decreto regio 2 aprile 1865; avendo avuto l'opportunità, nell'adempiere il loro incarico onorevole, di studiare le fonti delle nuove leggi, e in particolare del Codice civile e del Codice di procedura civile, apprezzarne i lavori preparatori, e penetrarne le ragioni, hanno concepito il disegno di riunire per la pubblicazione i risultati dell'opera di cui furono testimoni e parte. Nel che poterono riuscire più facilmente perchè alcuni di essi prestarono opera anche ai lavori precedentemente compiuti o preparati (1).

Cominciando dal presentare, articolo per articolo, il confronto tra il testo delle leggi nuove e il testo delle leggi di tutte le parti del Regno, esporranno, con lo stesso ordine gli studi legislativi compiuti o preparati fino a qui, e da questi e da ogni altro elemento ricaveranno i motivi.

Il lavoro si restringerà, almeno per ora, al Codice civile e al Codice di procedura civile; rispetto ai quali Codici, nella necessaria insufficienza dei processi verbali, gli autori ricorreranno altresì alle reminiscenze loro, che appunto si riferiscono al lavoro fatto intorno ai Codici stessi dalle Commissioni speciali di cui sono parte (2). Intendendo ad illustrare tutto quanto nei due Codici può essere soggetto di difficoltà o di dubbi, insisteranno particolarmente sopra i punti più rilevanti e, per certe provincie, più nuovi.

Questo lavoro presterà sussidio tanto allo studio speculativo quanto all'applicazione pratica della legislazione italiana, e potrà diventare fondamento utile de' commentari futuri.

Ma perchè l'opera si producesse nel pubblico col suo carattere proprio, gli autori stimarono che occorresse l'approvazione di quel Ministro a cui è commesso l'alto ufficio di condurre a compimento la legislazione nuova. Come il disegno concepito da essi ha avuto il suo movente e la ragione nell'incarico governativo ricevuto, così sentirono il dovere di invocare che il signor Ministro decidesse se fosse conveniente e utile attuarlo, e disponesse perchè non venisse loro meno nessuna comodità d'indagini e di consultazioni.

Il Guardasigilli Senatore VACCA *in data del* 17 *giugno* 1865 *fu cortese agli autori della risposta seguente:*

« Con molta soddisfazione ho rilevato dalla loro « gradita lettera che le SS. LL. valendosi degli studi « legislativi compiuti o preparati fin qui, della per- « fetta notizia che hanno delle diverse legislazioni « ora vigenti in Italia, e delle gravi discussioni fatte « nel seno della Commissione legislativa, di cui « sono state onorevole parte, hanno risoluto di « pubblicare un lavoro che riuscisse a chiarire le « disposizioni contenute nei nuovi Codici civile e di « procedura civile.

« Considerando specialmente che nessuno meglio « delle SS. LL. può esser pienamente consapevole « dello spirito, onde la nuova legislazione è infor- « mata, e che però la loro pubblicazione, oltre al- « l'esattezza ed alla precisione tanto necessarie in « simili opere, e tanto garantite dai nomi dei suoi « autori, tornerà certamente guida sicura per la « retta interpretazione dei nuovi Codici, io non e- « sito a dichiarare che credo molto conveniente ed « utile il disegno dalle SS. LL. concepito, e che non « posso non approvarlo in tutte le sue parti. Anzi « mi sento nel debito di aggiungere che sarò ben « lieto non solo di agevolare le indagini e le con- « sultazioni di cui potranno abbisognare, ma di « concorrere, per quanto mi sarà possibile, al com- « pimento dell'opera loro con ogni provvedimento « che fosse nei limiti del mio ufficio, e delle conve- « nienze da esso impostemi. »

(1) Il signor Astengo fu membro della Commissione della Camera dei deputati per il Codice di procedura civile promulgato nelle provincie antiche nell'anno 1854, e delle Commissioni governative per l'ordinamento giudiziario e per il Codice di procedura civile promulgati in quelle provincie nell'anno 1859. Fu membro delle Commissioni che prepararono i due progetti di Codice civile del 1861 e del 1862 per incarico dei guardasigilli Cassinis e Miglietti, e quello sul sistema ipotecario e sulla trascrizione per incarico del guardasigilli Pisanelli. Ebbe anche parte agli ultimi progetti di Codice civile e di procedura civile presentati al Parlamento dal ministro Pisanelli.

Il signor Vaccarone fu sempre addetto nel Ministero di grazia e giustizia agli studi e ai lavori dei progetti dei nuovi Codici, e compì le funzioni di segretario presso diverse Commissioni di legislazione.

Il signor Spanna fece parte di una Commissione incaricata dal ministro Cassinis di esaminare diligentemente tutte le osservazioni de' magistrati sul primo progetto di Codice civile del 1860, e farne un sunto per ogni articolo.

(2) Li signori De Foresta, Spanna e Vaccarone sono membri segretari della Commissione speciale per il Codice civile.

Il signor Astengo è membro della Commissione speciale per il Codice di procedura civile; e il signor Gerra membro segretario di essa.

L'opera sarà stampata e venduta a volumi dagli Eredi Botta, Tipografi della Camera dei Deputati e della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, in Firenze, via del Castellaccio, n° 20.

Il formato sarà l'ottavo grande. Gli Editori metteranno ogni cura, e non risparmieranno spese affinchè l'edizione corrisponda all'importanza e alla natura dell'opera.

Il prezzo sarà limitato a centesimi venti per ogni foglio di sedici pagine. La pubblicazione di ogni volume e il prezzo di esso saranno annunziati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e negli altri giornali principali.

L'acquisto di uno o più volumi non porterà impegno per l'acquisto degli altri.

Il primo volume sarà del Codice civile e seguirà immediatamente la promulgazione di esso Codice. Gli altri saranno pubblicati successivamente con la sollecitudine maggiore.

I volumi saranno spediti, franchi di posta, in tutto lo Stato, a chiunque ne farà dimanda alla Stamperia degli Eredi Botta in Firenze o in Torino, mediante pagamento del prezzo, che potrà farsi coll'invio di vaglia postali.

Firenze, 20 giugno 1865.

GLI EDITORI
EREDI BOTTA.

RACCOLTA DANTESCA

pubblicata da G. BARBÈRA.

LA DIVINA COMMEDIA di DANTE ALIGHIERI, col commento di *Pietro Fraticelli*. - Nuova edizione con giunte e correzioni, arricchita del ritratto e de' cenni storici intorno al Poeta, del Rimario, d'un Indice e di tre Tavole. Volume unico . . . . L. 5

IL CANZONIERE di DANTE ALIGHIERI, annotato e illustrato da *Pietro Fraticelli*, aggiuntovi le *Rime Sacre* e *Poesie latine* dello stesso autore. Un volume . . . . » 4

LA VITA NUOVA di DANTE ALIGHIERI, i trattati *De Vulgari Eloquio*, *De Monarchia* e la questione *de Aqua et Terra* con traduzione italiana delle opere scritte latinamente, e note e illustrazioni di *Pietro Fraticelli*. Un volume . . . . » 4

IL CONVITO di DANTE ALIGHIERI e le epistole con illustrazioni e note di *Pietro Fraticelli*. Un volume . . » 4

STORIA della vita di DANTE ALIGHIERI, compilata da *Pietro Fraticelli* sui documenti in parte raccolti da *Giuseppe Pelli*, in parte inediti. Un volume » 4

VOCABOLARIO DANTESCO, o dizionario critico e ragionato della Divina Commedia di Dante Alighieri, di L. G. BLANC, ora per la prima volta recato in italiano da *G. Carbone*. Un volume . . . . » 4

NB. Le suddette opere si vendono anche separatamente, e saranno inviate franche a chi ne farà domanda all'editore G. BARBÈRA in Firenze, e rimetterà il relativo *vaglia*.

GUIDA MANUALE DI FIRENZE

ADORNA DI 7 VEDUTE IN ACCIAIO E DI UNA PIANTA TOPOGRAFICA

Prezzo: In Firenze, lire 1 — In provincia *(franca)*, lire 1 10.

L'ALBUM DI FIRENZE

RACCOLTA DI 24 ELEGANTI VEDUTINE INCISE IN ACCIAIO

E TRATTE QUASI TUTTE DA FOTOGRAFIE.

Prezzo: In Firenze, lire 2 — In provincia *(franco)* lire 2 10.

Dirigersi con *vaglia* postale o *francobolli* a ROSA BARBERIS, via dell'Agnolo, n° 96, 2° piano, in FIRENZE.

FIRENZE — Tip. BARBÈRA — Recente pubblicazione.

SUL MODO DI FARE IL VINO E CONSERVARLO

DELLA COLTIVAZIONE DEGLI ULIVI E DELLA VIGNA BASSA

Istruzione teorico-pratica di **Francesco De Blasiis**, socio dell'Accademia dei Georgofili (Terza edizione), un vol. L. 4 20.

NB. L'opera suddetta si trova dai principali librai d'Italia. - Dirigendosi all'editore G. BARBÈRA in Firenze con vaglia postale, sarà inviata *franca* in in tutto il Regno.

Firenze — COLLEZIONE SCOLASTICA — BARBÈRA

MANUALE DELLA LETTERATURA ITALIANA, compilato da FRANCESCO AMBROSOLI. - Seconda edizione ricorretta ed accresciuta dall'Autore. - Vol. quarto ed ultimo. L. 3. - L'opera completa . . . . L. 12 —

STORIA DI GRECIA, dai tempi primitivi fino alla conquista romana, con giunta di Capitoli intorno alla storia delle lettere e delle arti di GUGLIELMO SMITH - prima traduzione italiana, corredata di una Carta Geografica della Grecia antica. - Un vol. . . . . » 4 —

STORIA DI ROMA, dai tempi più antichi fino alla costituzione dell'Impero. Corredata di alcuni Capitoli intorno alla Storia delle Lettere e delle Arti per ENRICO G. LIDDEL. - Prima traduzione italiana, accresciuta della Storia dei primi due secoli dell'Impero, e corredata di una Carta Geografica dell'Italia antica. - Un vol. . . . . » 5 —

STORIA DELLA DECADENZA E ROVINA DELL'IMPERO ROMANO, di EDOARDO GIBBON, compendiata a uso delle Scuole da *G. Smith*; con l'aggiunta nel testo delle ricerche dei moderni Commentatori e arricchita di una Carta Geografica dell'Impero. - Prima traduzione italiana. - Un vol. . . » 5 —

COMPENDIO DELLA STORIA D'ITALIA dai primi tempi sino all'anno 1850, nuovamente scritto per uso delle Scuole da LUIGI SFORZOSI, e continuato sino alla proclamazione del Regno d'Italia (Marzo, 1861). Corredato di una Carta Geografica dell'Italia moderna. - Un vol. - (Quarta edizione) » 4 —

COMPENDIO DI STORIA MODERNA dal 1454 al 1861, di CELESTINO BIANCHI. - Edizione corretta ed ampliata. - Un vol. . . . . » 5 60

ORLANDO FURIOSO di LODOVICO ARIOSTO, ad uso della gioventù, con Note ed Indice dal dottore *G. B. Bolza*. - Un vol. . . . . » 5 —

VOCABOLARIO DI PAROLE E MODI ERRATI che sono comunemente in uso, compilato da FILIPPO UGOLINI. - Terza edizione rifusa dall'Autore sui molti lavori filologici pubblicati dopo l'ultima stampa . . . . » 3 —

LA FAMIGLIA BOLOGNANI, Esercizio di lettere per uso delle Famiglie, delle Scuole, dei Traffici, ecc., scritto da LORENZO NERI. - Un vol. . . . » 1 50

GEOGRAFIA FISICA di MARIA SOMMERVILLE. Traduzione di *Elisabetta Pepoli*, arricchita ed aumentata, conformemente alla quarta edizione inglese. - Due vol. . . . . » 8 —

SULLA CONNESSIONE DELLE SCIENZE FISICHE, di MARIA SOMMERVILLE. Un volume arricchito di molte incisioni in legno. Prima traduzione italiana, fatta col consenso dell'Autrice sulla nona edizione inglese . . . . » 6 —

POESIE E PROSE scelte in ogni secolo della Letteratura italiana. - Parte prima *Poesie*, per cura di *Pietro Dazzi*. - Parte seconda *Prose*, per cura di *Isidoro Del Lungo*. - Due volumetti. L. 3. - (Si vendono anche separatamente a L. 1 50 il volume.)

LETTERE DI PIETRO GIORDANI scelte e proposte per istudio alla gioventù. - Un volumetto. (Seconda edizione) . . . . » 1 50

LETTERE DI TORQUATO TASSO, scelte e proposte per istudio alla gioventù da *Cesare Guasti*. - Un volumetto . . . . » 1 50

GRAMMATICA NOVISSIMA della lingua Italiana, di LEOPOLDO RODINÒ. - (Terza edizione). - Un vol. . . . . » 1 50

GRAMMATICA POPOLARE della lingua Italiana, tratta dalla *Grammatica Novissima* di LEOPOLDO RODINÒ. - (Terza edizione) . . . . » 0 60

VOCABOLARIO ITALIANO-LATINO E LATINO-ITALIANO di C. MANDOSIO. - Un vol. . . . . » 2 —

NB. Le suddette opere saranno inviate franche a chi ne farà domanda all'Editore G. BARBÈRA in Firenze, e rimetterà il relativo *Vaglia* - Il *Catalogo generale* è mandato a chiunque ne faccia domanda con lettera affrancata.

FIRENZE - G. BARBÈRA, Editore
Collezione Diamante

I quattro poeti. - Sei volumi con ritratto . . . . L. 13 50.

(Si vendono anche separati.)

Satire e poesie minori, di V. Alfieri, *del principe e delle lettere, della tirannide*. Libri due. - Tre volumi con ritratto . . . . » 6 75.

(Si vendono anche separati.)

Autobiografia. - Un vol. . . . » 2 25.

Cronica fiorentina, di M. Dino Compagni. - Un volume . . . . » 2 25.

Le mie prigioni, di Silvio Pellico. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25.

La secchia rapita, di A. Tassoni. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25.

Rime e lettere, di M. Buonarroti. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25.

Ritratti, allocuzioni e pensieri, scelti dalla Storia d'Italia, di F. Guicciardini. - Un vol. con ritratto » 2 25

Il Principe e altri scritti politici, di N. Machiavelli. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25

Le commedie, di Niccolò Machiavelli. - Un vol. . . . . » 2 25

Le Poesie liriche, di Vincenzo Monti. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25

I poemi, di V. Monti. - Due vol. » 2 25

Apologia, di A. Caro contro L. Castelvetro. - Un vol. con ritratto » 2 25

L'Eneide, di Virgilio, volgarizzato da A. Caro. - Un vol. . . . . » 2 25

Rime, di L. de'Medici. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25

Le poesie, di Giuseppe Giusti. - Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25

Il Decameron, di G. Boccacci. - Tre vol. con vignette . . . . . . » 6 75

La Fiammetta, di G. Boccacci. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25

Capricci e aneddoti di artisti, descritti da G. Vasari. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25

Poesie, di Francesco Redi. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25

Rime e lettere, di Vittoria Colonna. Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25

Le novelle, di Franco Sacchetti. - Due vol. con 2 incisioni . . . . . » 4 50

Satire, odi e lettere, di Salvatore Rosa. - Un vol. con ritratto . . . » 2 25

Poesie, di Gabriele Rossetti. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25

Gli ammaestramenti degli antichi, per Fra B. da San Concordio . » 2 25

Memorie, di C. Goldoni scritte da lui med. - Due vol. con ritratto » 4 50

Il Malmantile racquistato, di Lorenzo Lippi. - Un vol. con ritr. . . » 2 25

Rime, di M. Cino da Pistoia, e d'altri Poeti nel Secolo XIV. - Un vol. col ritratto di Cino . . . . » 2 25

Viaggio in Terra Santa, di L. Frescobaldi, e *Viaggio al monte Sinai* del Sigoli. - Un vol. . . . . . . » 2 25

Poesie, di Giuseppe Parini. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25

Fior di leggende, del Secolo XIV. - Due volumetti . . . . » 4 50

L'Aminta e rime scelte di Torquato Tasso. - Un vol. . . . . . . » 2 25

Le storie e gli opuscoli, di Tacito, volgarizzato da B. Davanzati . . » 2 25

Gli annali, di Tacito, volgarizzati da B. Davanzati. - Due vol. . . . » 4 50

La vita nuova e le rime, di Dante Alighieri. - Un vol. . . . . . » 2 25

Poesie, di Gasparo Gozzi. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25.

Rime e lettere, di Francesco Berni. - Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25

Della congiura Catilinaria e della guerra Giugurtina, libri due di Sallustio, volgarizzati da Fra B. da San Concordio. - Un vol. . . . . » 2 25

Scritti vari, di Galileo Galilei. - *Il saggiatore*. - Due vol. con ritratto e incisione . . . . » 4 50

(Si vendono anche separati.)

Le Confessioni, di Sant'Agostino. - Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25

Della natura delle cose, di Lucrezio Caro. (da pubblicarsi) . . . . » 2 25

Della filosofica consolazione, di Boezio. (da pubblicarsi) . . . . . . » 2 25

NB. Le opere suddette si trovano dai principali librai d'Italia. Dirigendosi all'editore G. BARBÈRA in Firenze con vaglia postale saranno inviate *franche* in tutto il Regno.

ANNO VII.

LA NAZIONE

Giornale politico quotidiano che si pubblica in Firenze

PREZZO D'ABBUONAMENTO

	Tre mesi	Sei mesi	Un anno
Per Firenze . . . . L.	8	16	32
Per le altre parti del Regno . . »	9	18	36
Per gli Stati Pontifici . . . . »	10	20	40
Per la Francia . . . . »	16	32	64

Le domande di abbuonamento devono essere accompagnate dal relativo *vaglia postale* dirette al signor G. BARBÈRA — *Firenze*.

STATISTICA AMMINISTRATIVA

DEL

REGNO D'ITALIA

coll'elenco alfabetico dei comuni e loro popolazione e circoscrizione
Un vol. in-4° di pag. **380** al prezzo di lire **5.**

Dirigersi con vaglia postale alla Tipografia EREDI BOTTA
Torino, via D'Angennes, 5; Firenze, via Castellaccio, 20.

Firenze — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.